BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III
Raec
de Marinis
B
478
NAPOLI

Digitized by Google

5n5n26 SBN
Rec. Di Marinis B. 470
-188

DEL GIURI
IN FRANCIA

Il Giurì è la più sublime invenzione
della scienza del cuore umano.

OPERA

DI J. E. BONNET.

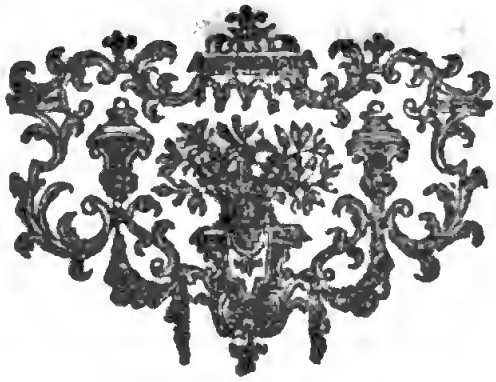

IN NAPOLI 1806.
NELLA STAMPERIA FLAUTINA
Con licenza de' Superiori.

SI VENDE PRESSO MICHELE STASI.

Digitized by Google

INTRODUZIONE.

IL *Giurì* considerato come quello, che di un giurato forma un giudice, è stato trattato da' Giurisconsulti, che nulla han lasciato a desiderare. Invano adunque io mi proverei di aggiugner cosa a tutto ciò che si deve a' loro lumi, se porgessi la quistione sotto lo stesso rapporto; ma io presento il *Giurì* sotto un punto di veduta tutto diverso. Io apro una nuova carriera per la discussione; io propongo di esaminare se il giurato non debba essere al contrario, interamente passivo, e materiale.

Questa opposizione nella quale io mi trovo cogli scrittori Francesi, che hanno esercitato il loro talento pel *Giurì*, è il frutto del mio soggiorno ne' paesi ove questa procedura spande la sua incalcolabile beneficenza. Io ho appreso a conoscere il *Giurì* nella conversazione de' Giurisconsulti Inglesi, ed Americani, e fra quegl' Individui che hanno la felicità di saper essere giurati, senzacchè vi sia bisogno di far loro studiare il *Giurì*; privilegio, ch' è promesso a' Francesi delle generazioni future, se coloro che oggi esistono vorranno finalmente adottare il vero *Giurì*, in luogo di una procedura di nuova invenzione, a cui han dato questo nome.

L' edifizio pecca dalle fondamenta:

ta : dee dunque rifarsi dal fondo alla cima. Non mai i Francesi avranno il *Giurì*, se per riformarlo si continuerà a cercarne le basi nella loro attuale procedura.

Forse m' inganno; ma egli mi sembra che nello stabilimento d' una procedura criminale, debbasi soprattutto evitare ciò che potrebbe richiamare lo spirito rivoluzionario, e far temere la sua instabilità. Una rivoluzione non avrà giammai termine, finchè se ne vorranno rispettare gli errori. Si rimproverav' all' antico regime di resistere alle buone idee, perchè i suoi agenti erano tra lacci d' una antica abitudine: ma questo regime contava de' secoli d' esistenza: l' abitudine n' era una conseguenza involontaria,

La rivoluzione al contrario è una convulsione, che felicemente non è durata che dieci a dodici anni; l'abitudine adunque non può avervi luogo; se si resiste, egli è effetto di un'ostinatezza condannevole.

L'esser oggi attaccato alle idee, ed alle opere, che portano l'impronta dello spirito rivoluzionario, sarebbe lo stesso che se si volesse far perpetuare la febbre nel corpo umano, per la ragione, ch'essendo stata prodotta da lunghi disordini, ed eccessi, la commozione febbrile distrugge da se stessa le sue cause.

Si può benissimo in Francia dare il nome di *Giurì* a una procedura nella quale si sagrifica la spontaneità, l'unanimità, e la semplicità; nella quale

le una parte del Tribunale esercita nel tempo stesso le funzioni di giurato, di giudice, e di legislatore; ma si dovrebbe allora evitar di cadere nella spaventevole contraddizione di chiamare per giurati, come nel vero *Giurì*, gli uomini indistintamente istruiti, od ignoranti. Il *Giurì* cerca la innocenza, togliendo a' giurati tutt' i mezzi di mischiare le loro passioni nella causa, ch' è sottoposta al loro esame. Or per ottener questo fine, non v' è mezzo più sicuro di quello, che li rende materiali, e passivi, e che provoca una espressione involontaria, la quale imiti quella dell' istinto allorchè si manifesta, e prometta quasicchè la sua infallibilità.

Si può ugualmente in Francia chiamare *Giurì* una procedura in cui vi

siano giudici di due specie, ma in tal caso dovrebbero esigersi da tutti loro tali, e tal' altre qualità, tal sorta, e tal grado d' istruzione; dovrebbero essere sottoposti agli esami preliminari, e ad una risponsabilità. Si sono tralasciate in Francia tutte queste precauzioni: dunque non solo non v' è *Giurì*, ma la procedura, che ivi porta questo nome, è spaventevole per le sue contraddizioni; oltre a che sarebbe molto facile il provare, che due specie di giudici in un medesimo affare, ne chiamerebbero necessariamente una terza specie.

Un giudizio pronunziato non ha guari basta solo a manifestare tutt' i vizj della nuova giustizia criminale Francese. Quelli stessi, da' quali non si esige

al-

alcuna specie d' istruzione, han votato come giurati, pronunziato come giudici, decretato come legislatori.

Questa sentenza è un riclamo speciale alle sollecitudini del Governo, perchè proccuri al più presto il vero *Giurì* alla Francia: essa prova più di qualunque espressione, quanto la procedura criminale presente può essere pregiudizievole alla libertà, alla proprietà, ed a' costumi.

DEL

DEL GIURÌ

IN FRANCIA.

LA ideà di giustizia criminale presenta due gran problemi a sciogliere, quello cioè che nasce dalla ricerca del reo, e l'altro, che sorge dall'applicazion della pena in ragion composta della enormità del delitto, della qualità del colpevole, e de' pregiudizj di coloro, che son testimoni del castigo.

La seconda quistione non può appartenere a questo discorso, che in lontananza: l'alta sua importanza richiede una dissertazion separata.

La prima capace di una gran complicazione, divien semplicissima, subitocchè può risolversi colla teoria, e colla pratica del *Giurì*.

Nia-

Niuna invenzione sinora, all' infuori di questa istituzione, ha presentato un mezzo più efficace a supplire le facoltà umane, allorchè si tratta del terribile impiego di pronunziare sul delitto, o sulla innocenza.

Il *Giurì* si divide in civile, ed in criminale. Quest' ultimo è quello, che dee fissare quì la nostra attenzione, riserbandoci di provare altrove, che un codice civile riclamerà sempre una base novella, ed osiam dire anche migliore sino a tanto, che non riposerà sul *Giurì*.

Per toccare il vero segno di detta riforma del *Giurì* in Francia, noi cercheremo:

I. Di conoscere il *Giurì* primitivo.

II. Getteremo un' occhiata osservatrice, ed imparziale sul *Giurì* Inglese, e farem vedere i rapporti immensi, che ha col *Giurì* in se stesso.

III. Esamineremo il *Giurì* Francese tal quale è stato adottato, affin di svestirlo di tut-

to ciò, che lo allontana da' principj fondamentali.

IV. Vedremo quali sono i cangiamenti, che il *Giurì* Francese indispensabilmente esige: indicheremo ciò che dev' essere sostituito a quello, che dev' essere riformato: e come misura immediata per perfezionare la istituzione, noi entreremo nel dettaglio de' mezzi, che potrebbero adottarsi sino a che non se ne presentino de' migliori per rendere le differenti età, e le differenti classi del popolo Francese capaci del suo esercizio.

Ciascuno si prostra innanzi all' Apollo di Belvedere, e si accorda appena una leggiera attenzione al *Giurì*. Capo d'opera delle arti, che siete voi a fianco di questo prodigio dell' intendimento umano? Voi non siete che una bellezza morta: il *Giurì* al contrario ci offre sempre il miracolo della generazione, poichè strappa giornalmente l' innocenza dal seno della morte, e della ignominia.

Se

Se noi freniamo il nostro entusiasmo, quando esso si presenta al nostro pensiere, ciò avviene dacchè per iscrivere, bisogna rendersi indipendente dagli effetti dell'ammirazione, il più delle volte vicini alla esaltazione, ed al delirio; e perchè lo stile entusiasta non può essere ammesso nelle discussioni. Ma se 'l *Giurì* potesse essere fisicamente spiegato, se arrivato un giorno al suo più alto grado di perfezione, non dovesse eccitar più, che la nostr' ammirazione, e riconoscenza, sarebbe allora, che contemplando nel simbolo, che lo rappresenterebbe, la perfezione più eccelsa delle opere umane in comunicazione colla giustizia divina, i nostri trasporti non avrebbero più limite alcuno.

Il *Giurì* nel modo, in cui è stato adottato in Francia non eccita alcuno entusiasmo: esso provoca all'opposto una infinità di pregiudizj cogli abusi, che distruggono lo spirito della istituzione: esso dà le armi a' nemici

del

del ben pubblico. Il capo d'opera della scienza del cuore umano è convertito in istromento di disordine, e d'infelicità.

§. I.

Giurì primitivo;

TUtte le volte, che saremo penetrati dell'alta importanza del diritto di pronunziare sulla vita di un uomo, e che la conoscenza anche inesatta del cuore umano, avvicinerà l'esercizio di questo diritto agl'inconvenienti delle passioni umane, alla insufficienza dello spirito umano, ed alla debolezza della umanità, saremo insensibilmente condotti alla ricerca di una procedura criminale, che ripari tanta sconcezza. Le stesse posizioni, gli stessi motivi, gli stessi pensieri hanno in tutt'i tempi condotti gli uomini ad uno stesso risultato. Il *Giurì* esisteva prima di noi: ma noi l'avremmo sco-

ver-

verto meditando su' mezzi da garantire la natura umana dalla stessa umana natura.

Coloro a' quali è dovuto il *Giurì*, se erano semplici e buoni, ci hanno trasmessa una voce formale della natura: se istruiti, e malvagi, sono per questo solo momento ritornati alla natura per mezzo di una miracolosa teoria.

Se 'l *Giurì* scomparve, se cadde in disuso, fu questa certamente l'opera della tirannia, e del rovescio totale della libertà. Si esamini questa specie di rivoluzione universale sulle facoltà dello spirito umano. Quasi tutt'i popoli dell' Europa furono liberi in un certo tempo: e quasi tutt'i popoli ancora sono stati nello stesso tempo immersi nella voragine della feudalità. Se si volesse attentamente seguire la catena di questa rivoluzione, si vedrebbe per mezzo di una infinità di fatti antecedenti, preliminari, e preparatorj, che 'l diciannovesimo secolo dell' era cristiana è destinato a vedere

lo spirito della libertà (1) sparso di nuovo pressocchè sopra tutte le nazioni.

(1) *Gli uomini si sono ingannati nella definizione della libertà, poichè considerandola in se, e nella semplice natura, che da sì lungo tempo è in divorzio con noi, non han vedute, che le sue qualità attive, e perciò la sua applicazione, non ha prodotto che disordine. Si sarebbe ben definita, e la sua applicazione non avrebbe prodotto che bene, se si fosse voluto convenire, che la libertà dell'uomo, dacchè egli è stato costretto a sottomettersi alle leggi di civilizzazione, si è trovata ridotta alle sue qualità passive per la forza del patto solenne, quantunque da lungo tempo tacito, col quale ha ceduto la sua pericolosa libertà attiva, per godere pacificamente della passiva. Messo questo principio la libertà civile può definirsi*: certezza consolante nell'animo del gover-

Il *Giurì*, come voce della natura fu l'appannaggio di tutt' i popoli favoriti dalla libertà. Nè se ne dev' essere punto maravigliato, poichè desso è il baluardo più solido, che possa opporsi al dispotismo, ed alla tirannia: desso è la base di tutte le idee libere, ed indipendenti. Senza una sicurezza perfetta di sua persona, senza la proprietà assoluta di se stesso, un uomo può egli dire: io son libero? Or questa sicurezza perfetta, questa proprietà assoluta, son tolte all' uomo da tutte le procedure criminali conosciute, che non sono il *Giurì*, e non vi è che 'l *Giurì*, il quale le dia, e le conservi.

Ecco senza dubio il motivo, per lo quale

---

vernato, che gl' impedisce di temere la parzialità delle leggi civili, e criminali, e l' accezion delle persone sotto titoli insultanti di convenzione, e fuori della natura delle cose.

le il *Giurì* fu adottato ne' tempi antichi, anche da' popoli, che noi chiamiamo barbari. La loro barbarie era relativa agli altri popoli: questi barbari erano liberi, ed eguali tra loro.

Ecco perchè i Bretoni l'hanno adottato.

Ecco perchè si è voluto adottare in Francia.

Ecco perchè tutt'i popoli, che avranno idee di libertà, l'adotteranno.

I popoli, che si dicono liberi, e che non hanno la garanzia della loro libertà in questa procedura, non godono che di una libertà relativa. Essi possono bene liberamente vivere sotto padroni più, o meno visibili, secondo ch'essi nascondono con maggiore, o minore accortezza il loro dispotismo; ma essi sono sempre lontani da quella libertà civile, che quantunque sottomessa a leggi severe, è non pertanto così ben fondata sulla natura, che giammai un uomo non è obbligato ad agire contra ciò, che noi chiameremmo l'istin-

to, se la civilizzazione non ce ne avesse privato.

E' pur forza di scorgere l'occhio penetrante dell'istitutore del *Giurì*, e le sue cure efficaci per la difesa della libertà, nella divisione di una procedura in *Giurì* di accusa, e di evidenza del fatto (1): ove sarebbe dunque la libertà, s'egli non avesse chiuse tutte le porte agli arbitrj in materia di accuse? Se trincerandola dietro un *Giurì* di accusa, non avesse impedito, che un uomo potess'essere facilmente sottomesso agli azzardi terribili di una procedura criminale, anche per via di un *Giurì* di evidenza del fatto?

Il

(1) *La denominazione* di evidenza del fatto *è adottata quì, giacchè quella di Giurì di giudizio fa nascere una idea contraria allo spirito del Giurì primitivo. I Giurati non giudicano: l'atto loro adunque non è mica un giudizio.*

Il *Giurì* di accusa è dunque la garanzia della libertà del Cittadino, come quello di evidenza del fatto è uno specchio, che riflette infallibilmente la sua innocenza. Sono per conseguente differentissimi tra loro, poichè il primo è giudice, ed il secondo non è che un istromento. L'istitutore del *Giurì* adunque ha dovuto esigere per uno di essi delle qualità d'istruzione, che non richiedeva per l'altro. Il *Giurì* di accusa dev'esser composto di uomini capaci di paragonare, e di avvicinare la legge alle allegazioni, che lor si presentano; giacchè la loro sentenza è invariabilmente eseguita col soggettare al processo l'incolpato, o col metterlo in libertà; mentrecchè basta, che l'altro *Giurì* sia composto di uomini probi, senz'aver riguardo a' talenti.

Il *Giurì* di evidenza del fatto è una scoverta dovuta ad uomini convinti, che nella terribile necessità di pronunziare sulla vita de' loro simili, bisognav' adottare de' mezzi capa-

ci di paralizzare gli effetti della civilizzazione sulle facoltà dello spirito umano. Essi han ravvicinato il più che han potuto, l'espressione del sentimento prodotto nell'animo de' Giurati a quell'istinto quasi infallibile delle creature, che la provvidenza ci sembra aver situate al di sotto di noi; val quanto dire, ch'essi han voluto rendere i Giurati indipendenti da ogni influenza straniera, la quale non fosse quella, che dev' eccitare una espressione spontanea.

Taluni han riguardato il *Giurì* di evidenza del fatto come il popolo esercitante da per se stesso la giustizia criminale; altri come un Delegato del Popolo. Il *Giurì* non è nè l'uno, nè l'altro: è un istromento passivo, sensibile, e parlante della legge criminale. Si vede quindi, che coloro, i quali l'hanno scoverto, ed istituito, han cumulato su di esso tutto ciò che può rinforzare il suo carattere passivo, aumentare la sua impassibilità, ed allontanarne tutto ciò che potrebbe impedire alla sua sensi-

bi-

bilità di avere quella espressione libera, e pura, ch'è l'attributo dell'istinto. Ciò è sì vero, che, non solamente secondo lo spirito della istituzione, ma secondo ancora le idee che esso ha prodotto in noi, e che abbiamo negligentato di definire, noi non mancheremmo di allontanar gli uomini da quest'atto instrumentale della legge criminale, se vi fosse sulla terra una creatura diversa dall'uomo, e che all'istinto accoppiasse la facoltà delle parole.

Il *Giurì* dunque è il delegato della natura: la sua sentenza dev'essere spontanea al pari che tutti gli atti della natura libera. Ecco perchè colui, ch'esige la unanimità de' Giurati siegue lo spirito della primitiva istituzione più che quegli, il quale distrugge questa unanimità. Il primo lascia il *Giurì* voce della natura, ed istromento della legge criminale: il secondo lo erigge in tribunale composto di uomini spesse fiate ignoranti, i quali dovendo giudicare, e comparare, han

bisogno di essere condotti, e sono indispensabilmente espoſti a tutt' i perigli della influenza di un uomo sopra un' altr' uomo.

Chiunque adotterà il *Giurì* dandogli una forma, che lo ravvicini a quella de' tribunali, o che lo allontani dalla voce spontanea della natura, non conseguirà sicuramente il fine della istituzione: la sua opera riclamerà una riforma sino a che non sia ricondotta a queſta base fondamentale. Sino a che ciò segua, essa sarà una sorgente di disgrazie, come lo sarebbe un tribunale composto colla contraddizion manifesta, e spaventevole del vizio della ignoranza essenzialmente unito alla qualità di giudice. Se si adotta in tempo di rivoluzione, esso farà parte de' disastri rivoluzionarj sino a che le idee di rivoluzione non siano assopite dalla stanchezza fisica de' rivoluzionati, o incatenate da un governo, che facendo galleggiare anche per le vie del rigore i principj al di sopra de' paradossi, sostituirà

lo

lo spirito delle istituzioni stabili alla instabilità rivoluzionaria.

Se l'istitutore del *Giurì* avesse voluto, che i Giurati esercitassero le funzioni di giudice, li avrebbe soggettati a delle formalità di esame in quanto alla istruzione ; li avrebbe caricati di una risponsabilità ; avrebbe permesso, ed ordinato, che potessero essere accusati di prevaricazione. Egli ha omesso tutte queste precauzioni : qualsivoglia innovazione adunque, che di un giurato faccia un giudice, distrugge lo spirito del *Giurì*.

I nomi di magistratura, di giudicatura, di ministero, e tutti quelli, che suppongono la scienza, debbono essere banditi dalle discussioni sul *Giurì*. Ess' inviluppano la quistione, dacchè richiamano all'esame delle qualità, e de' talenti richiesti per le suddette professioni, ed obbligano alla scelta de' mezzi per supplirle in uomini ignoranti, che son chiamati alle funzioni di Giurati. Dobbiamo al contrario limi-

limitarci a tutto ciò che stabilisce la spontaneità della loro espressione, e che può fare ottener da' medesimi la voce della natura. Tutto ciò che complica la loro espressione, che distrugge la loro unanimità, si oppone alla spontaneità collettiva del *Giurì*. E questa spontaneità è appunto quella, che fa la base della istituzion primitiva.

Quei, che alterano il carattere passivo, ed impassibile del *Giurì*, in vece di avere una procedura criminale simile a quella, che han voluto adottare, ne formano una tutta nuova, che ha de' vizj, co' quali è precisamente in opposizione: giacchè chiamano indistintamente a comporlo uomini ignoranti; non li sottomettono a veruna risponsabilità; li espongono a tutte le influenze estranee; e frattanto li costituiscono giudici.

Per favorire la spontaneità della espression del Giurato, niente dev' esservi nella istruzion della procedura segreto per veruna delle

par-

parti intervenienti. Testimoni, accusatori, accusato, giurati, giudici di diritto tutti debbono essere presenti, ed avere una egual facoltà d'interrogare, di esigere più ampie informazioni, e di dolersi. La procedura dev'essere una in tutte le sue parti per non correre il rischio di perdere gli effetti simultanei della impressione, che son prodotti dalle dispute. Tutto ciò che ha rapporto al processo, che ha riunito le diverse parti, deve succedere nello stesso luogo, ed in un tempo non interrotto, per provocare infallibilmente la espressione libera, e spontanea dell'istromento sensibile, e parlante, che la legge criminale ha situato in mezzo alla scena sulla quale dev'esprimersi.

Il Giurato in mezzo alle dispute, è una persona che l'istitutore del *Giurì* ha voluto ridurre allo stato di un uomo, che sogna. Dopo un sogno che si è impadronito di tutt'i suoi sensi, egli si risveglia con soprassalto, e

lo termina con una parola, che pronunzia essendo di già svegliato, ma nell' istante del passaggio dal sonno alla vita. Ecco perchè la unanimità del *Giurì* è assolutamente necessaria, poichè la sua mancanza distrugge senz'alcun dubbio il grido spontaneo della convizione.

Finite le dispute debbono i giurati raccogliersi per convertire in espressione l'effetto, che ha colpito l'animo loro. Ed anche in questo punto è la unanimità assolutamente necessaria. La destrezza, e la mala fede avrebbero potuto trionfare delle anime oneste; ma il giurato è dispensato da qualunque sorta di talento oratorio per condurre altri voti al suo sentimento. Egli sa, che 'l suo solo suffragio basta per salvar colui, che crede innocente. Ed ecco in qual guisa è tutto facile in favore dell' innocenza. Le difficoltà non sorgono, che quando si vogliono trovar de'colpevoli, poichè quegli che vorrebbe perdere un innocen-

cente, dovrebbe avere il talento di guadagnare a se tutt' i voti.

Postocchè la espression del Giurato debba essere un grido spontaneo, ne segue che debba essere contenuta in una sola parola. Egli è fuor di dubbio, che la espressione fu semplice nel *Giurì* primitivo, dacchè tutte le volte ch' è ricomparso, a Roma in un tempo, presso i popoli del Nord in un' altro, essa non è stata giammai complicata, e tanto meno si è ardito di dividerla, o moltiplicarla, opprimendo il Giurato con domande, che gl' impediscono di manifestare il proprio sentimento.

Non vi sarù più *Giurì*, subitocchè voglia sopprimersi la intima convizion de' Giurati indipendente da ogni influenza straniera. La moltitudine delle domande, che lor si faranno, arà la base della loro espressione, non già quel sentimento, che debbono ricevere dalle discussioni, e dall' effetto, che ha prodotto su di essi la moralità dell' accusato, che dev' esser loro conosciuta.

Se

Se questa moralità, che secondo le antiche procedure criminali, non deve per niente influire, non fosse stata una delle basi del *Giurì*, in vece di chiamare uomini uguali all'accusato quasicchè sempre ignoranti, si sarebbero chiamati uomini istruiti, ed in istato di giudicare, come in altre occorrenze, in seguito delle allegazioni, e delle pruove. Allorchè dunque gli effetti della moralità si distruggono con una catena di domande, e si dirigge per un'altra via il sentimento de' Giurati, tutta la procedura è inutile, poichè il *Giurì* in vece di essere lo strumento passivo della legge criminale, dovendo pronunziare per impulso di natura, come per istinto, si trova convertito in una machina a disposizione di colui che fa le domande, e che emette il suo sentimento per la bocca di coloro, che sono obbligati a rispondergli.

Ogni procedura, che si chiamerà *Giurì*, semprecchè si lascerà ad un uomo la facoltà d'in-

d'influire direttamente, o indirettamente sul Giurato, sarebbe meglio chiamata con qualunque altro nome. Essa si è allontanata dallo spirito, e da tutte le basi del *Giurì* primitivo.

Se l'istitutore del *Giurì* non avesse temuta la influenza dell'uomo istruito sull'ignorante; se avesse voluto accordare a' Giudici di diritto la facoltà d'influire su i Giurati, sarebbe stata assolutamente inutile la divisione della procedura in parte di diritto, ed in parte di fatto; poichè la menoma influenza della prima sulla seconda, le confonde intieramente. Egli ha separata l'una dall'altra. Tutto prova che questa divisione è essenziale, e fondamentale. Tutto quello adunque, che può unirle è in opposizione col *Giurì* primitivo.

Se coloro, che vogliono adottare il *Giurì* si fermassero a discutere i suoi principj, non caderebbero giammai in una infinità di questioni contrarie al suo spirito. Esse possono bene in loro medesime somministrare importante materia,

teria , e di una gran conseguenza agli occhi della libertà ; ma ci trascinano d'altra banda in discussioni , che traviano gli spiriti anche i meglio intenzionati .

Simile quistione anderebbe di per se stessa a cadere , se si ravvicinasse al principio fondamentale dell' oggetto , da cui si vuol far dipendere : ma si sostiene , perchè viene appoggiata a principj , che non si osa di rigettare , ma che non lascian frattanto di essere accessorj , giugnendo a servir di base per via del metodo soventi volte difettoso delle generalizzazioni (1).

Il fine della procedura per *Giurì* divisa in due parti , è d' approssimarsi alla certezza di

(1) *L' arte di generalizzare diviene abusiva , e dev' esser messa da parte ogni volta che abbiamo un punto fisso , e che siam circondati da principj fondamentali relativi all' oggetto in quistione .*

di salvar l'innocenza, col rischio ancora di lasciare sfuggir de' colpevoli. Per arrivarvi bisognerebbe dare a' Giurati una perfetta indipendenza. Nel *Giurì* primitivo si è a ciò provveduto per tutte le vie possibili.

Tutte le Parti, che intervengono nella procedura sono giudici del giudice di diritto, allorchè prende la parola per rischiarare i Giurati su qualche punto oscuro, o per premunirli contra le astuzie dell'accusatore, o dell'accusato: tutte le Parti esse stesse han diritto di adempiere a questa funzione per diverse vie.

La sublimità della scoverta del *Giurì* tira la sua origine dalla protezione, che tal procedura accorda all'innocenza. Si sarebbe perciò commesso un delitto di lesa umanità ogni volta, che si fosse diminuita questa protezione. Conseguenza di questo principio si è, che quanto più il delitto è grave, più dev'esser grande la sua evidenza. L'istitutore adunque del *Giurì* ha dovuto assolutamente stabilire

anch'esso ciò che troviamo ne'codici de'Barbari. Un antico codice bavarese nell'atto, ch' esigea due testimoni pe'delitti ordinarj, ne richiedea tre per quelli di lesa maestà. Si può quindi tener per certo, che la procedura per via di *Giurì* mancherebbe di un grado di perfezione, se non accordasse in simile caso una simile prerogativa.

La saggia provvidenza dell' istitutor del *Giurì* ebbe ancora a manifestarsi nelle misure, che bisognò prendere per allontanare il pericolo della corruzione. Non poteano gli uomini averne alcuna di più efficace quanto quella di lasciar l'accusato nella ignoranza de'Giurati, innanzi a' quali dovea comparire. Sarebbe adunque un contrastar l'evidenza, il non riguardare come disposizion primitiva della istituzione, il segreto osservato riguardo allo stesso Giurato sulla qualità, che dev'esercitare sino al momento il più vicino possibile alla sua funzione.

Sarebbe ugualmente una inconseguenza il credere, che nell'atto medesimo, in cui l'istitutor del *Giurì* ha voluto, che l'accusato giudicato venisse da'suoi uguali, abbia potuto permettere ch'egli sia trasportato lungi da coloro, che lo conoscono (1). L'uso perciò di trasportare il giudice ov'è presumibile che l'accusato sia conosciuto, appartiene alla istituzion primitiva.

Egli è possibile che 'l progresso de'tempi abbia seco portata la necessità d'introdurre de'cangiamenti nelle misure incidentali, che l'istitutor del *Giurì* dovette adottare per conservare nella sua perfetta integrità il principio ordinante, che la innocenza si cerchi a tutto rischio; ma non dobbiamo ingannarci: la me-

(1) *Si legga l'atto celebre della indipendenza delle colonie Inglesi, e si vedrà qual'effetto produsse il trasporto degli accusati lungi da'loro pari locali.*

noma innovazione la quale non tendesse a questo fine, snaturerebbe una simile procedura, per grande che potess'essere la perfezione, in cui si conservassero, o ristabilissero le altre parti.

Una nazione, che ne' suoi slanci verso la libertà, non si attaccasse allo ſtabilimento del *Giurì*, o che non lo adottasse nella sua primiera purezza, non goderebbe che di una libertà illusoria, o la vedrebbe ben preſto perire. Così dunque più Noi confessiamo, che 'l *Giurì* è la prima garanzia della libertà, più siam persuasi che una nazione libera, la quale non lo adottasse, cesserebbe ben tosto di esserlo, e più ancora ci sembra, che debbasi evitare, in adottandolo, di cadere in errori, che moltiplicandosi in seguito per mezzo delle conseguenze, posson rendere inutile, e pericolosa la più sublime delle iſtituzioni.

Essendo la espressione spontanea de' Giurati la base fondamentale del *Giurì*, il suo iſti-

stitutore ha dovuto rimediare ad una infinità d'incidenti, che questa spontaneità non può intieramente allontanare. Egli non ha potuto impiegar mezzi, che di un giurato avessero fatto un giudice. E' questa una contraddizione, in cui non è giammai caduto: ma ha trovato il rimedio nel diritto inalienabile delle nazioni di accordar grazie. I popoli, che hanno avuto la impolitica di rinunziare a tal diritto, in vece di semplicemente modificarlo, son costretti, allorchè adottano il *Giurì*, di ricorrere ad espedienti, che trasformano intieramente queſta procedura. Il bisogno di far grazie nasce dalla insufficienza umana: conviene dunque trovare un supplemento al diritto alienato, nello stesso *Giurì*: il che obbliga a convertire il giurato in giudice. E da quel punto in poi non vi è più spontaneità; non vi è più *Giurì*.

Il diritto di accordar grazie in taluni casi deve tantomeno esser messo in quistione, quantocchè ne' paesi, ove ha esistito il *Giurì*, si

estendea sino agl'individui particolari , quante volte il delitto portato innanzi al *Giurì* , non avesse offeso , che un particolare individuo : val quanto dire che in tal rincontro l'accusato se la intendea coll'offeso , e questi avea il diritto di pronunziare la cessazion totale della procedura (1).

Vi son delle volte tali circostanze , e tali indeterminabili situazioni , che posson produr-

(1) *Noi non possiamo frattanto riguardare questa facoltà individuale dell' offeso , come necessaria all'esercizio integrale del* Giurì , *perchè è possibile , senza confondere nè i diritti , nè i principj , di giudicare qualunque offesa fatta ad un individuo , come se fosse stata fatta alla società in generale . Noi abbiamo parlato di questa circostanza , come quella che somministra un corollario alla quistion principale , cioè il diritto inalienabile delle Nazioni di accordar grazie.*

durre un dubbio a favor della innocenza di un uomo, anche dopo essere stato condannato. Questo dubbio in materia criminale dev'equivalere alla più evidente nullità. Da quel momento il giudizio pronunziato contro al prevenuto, non è che un pregiudizio: di modochè dopo la nascita del dubbio, dev'egli ritrovarsi ristabilito in tutt' i diritti, che avea prima d' incominciarsi la procedura. Questa circostanza è stata preveduta nel *Giurì* primitivo. Si è accordata al dubbio in quistione tutta quella importanza, che gli dà la natura: e gli si è fatto produrre l' effetto di far ricominciare la procedura innanzi ad un nuovo istromento della legge criminale, cioè innanzi ad un nuovo *Giurì*: ma la sollecitudine dell' istitutore ha dovuto portarsi a determinare il giudice di un simile dubbio. Or egli era impossibile di trovarne uno più competente, che 'l giudice di diritto, sia che 'l dubbio nasca nell' animo suo dalla impressione fattavi dalla

scena, di cui è stato testimone, sia ch'egli lo giudichi fondato sulla provocazione di qualche parte interessata, o sia ancora il dubbio dovuto ad un effetto subitaneo scorto negli assistenti: effetto, che può manifestarsi in diverse maniere, allorchè intendono pronunciar la parola: *colpevole*.

Il *Giurì* non è una legge, che possa, o debba esser modificata su' costumi, e sullo spirito de' popoli, a' quali si adatta: nondimeno perchè vien considerato sotto questo punto di veduta, ne nasce che si commettono degli errori, che sono la sorgente d'infiniti altri.

Il *Giurì* è una scoverta nella scienza del cuore umano, che fu senza dubbio indicata da un raggio di celeste lume, come una bussola salutare, per dirigere gli uomini in quel terribile combattimento di passioni, in cui si trova un uomo, che giudica un'altro.

Dopo la scoverta della propensione invincibile della calamita, tutte le nazioni, che adot-

adottarono la bussola nautica, furono obbligate di conformare le loro maniere di navigare al fondo di quest'ammirabile scoverta. Nessun popolo intraprese a farvi de' cangiamenti. E' per l'appunto in tal guisa che debbon condursi tutti coloro, che adottano il *Giurì*: esso ha il carattere immutabile della bussola nautica: domandiamoci come si acquista un tal carattere, quali sono i suoi attributi inalienabili, e rispettiamo questa istituzione in tutte le sue parti, come l'arca di alleanza tra la giustizia divina, e la umana.

Noi riuniamo tutti gli attributi del *Giurì* sotto il medesimo punto di veduta: e da questo punto concentrico, ed inalterabile dedurremo tutte le nostre conseguenze relativamente a' *Giurì*, che sono esistiti, ch' esistono, e che potranno esistere in avvenire.

La procedura criminale per via di *Giurì* si divide in *Giurì* di accusa, ed in *Giurì* di evidenza del fatto,

Il *Giurì* di accusa è la garanzia della libertà del Cittadino.

Dev'esser composto d'uomini dotati di certa dose d'istruzione.

Il *Giurì* di evidenza del fatto è un istromento passivo, sensibile, e parlante della legge criminale.

La espression de' Giurati dev' essere la voce della natura.

Essi debbono spontaneamente esprimersi, come la stessa natura.

La espressione spontanea de' Giurati è la prima base del *Giurì*.

Dee la sua espressione provocarsi per tali vie, che si approssimi per quanto è possibile alla infallibilità, che avrebbe l'istinto.

La sola unanimità del *Giurì* rende questa espressione completa.

Salvare la innocenza per tutte le vie possibili, anche a rischio di lasciare sfuggire il colpevole, è il fine del *Giurì* primitivo.

Il

Il *Giurì* non è un Tribunale.

I Giurati indistintamente ignoranti, o dotti che siano, non possono essere giudici.

Nella procedura del *Giurì* tutto dee farsi pubblicamente.

Questa procedura è indivisibile.

La sentenza de' Giurati dev'esser compresa in una sola parola.

Ogni sentenza complessa, divisa, o moltiplicata distrugge evidentemente la espressione del sentimento intimo de' Giurati, ed impedisce la spontaneità, ch'è la principal base del *Giurì*.

La moralità dell'accusato è una delle basi del *Giurì*.

Questa procedura lascia d'esser *Giurì* allor quando si distrugge la catena delle moralità, dirigendo per altra qualsivoglia via il sentimento del Giurato.

Tutto ciò che può influire sullo spirito del Giurato, e che non è consentaneo a' mez-

zi

si positivi, e determinati nella scena, di cui l' istitutore del *Giurì* ha voluto circondarli, distrugge intieramente questa procedura.

La divisione del *Giurì* di evidenza in parte di diritto, ed in parte di fatto, è fondamentale.

L' azione del giudice di diritto, e la espressione del giurato debbono essere di una perfetta indipendenza.

Il diritto d' interrogare, d' interpellare, di richiamarsi all' ordine è inerente a ciascuna delle Parti, che intervengono nella procedura.

Il *Giurì* primitivo richiede una evidenza maggiore pe' delitti contra lo stato, che pe' delitti ordinarj.

Il segreto sulla persona, ch' eserciterà la funzion di Giurato serbato in fino all' ultimo sì riguardo al giurato stesso, che all' accusato, è, nel *Giurì* primitivo, il rimedio contra la corruzione.

L' ac-

L' accesso del giudice sul luogo, ove l'accusato è conosciuto, è fondamentale.

Senza il diritto inalienabile delle Nazioni di far grazie, il *Giurì* primitivo non avrebbe avuto la sua perfetta efficacia

In caso di errore per parte de' Giurati, l'accusato rientra in tutt'i suoi diritti

Il *Giurì* non è una legge.

Il *Giurì* è una scoverta della scienza del cuore umano.

Il *Giurì* è un tutto composto di attributi tali, che la sua integrità dipende dalla presenza di quei medesimi elementi, che posson sembrare i meno essenziali, ed i più indifferenti.

Non tutt'i tempi sono ugualmente propizj per lo stabilimento della procedura per via di *Giurì*: ma in qualunque tempo la occasione di adottarlo possa presentarsi, non si dee per conto alcuno trascurare. Qualsivoglia difficoltà per potente che sia, non dee impedire l'ado-

zion

zion del mezzo il più certo, il più diretto, ed il più efficace per vegliare alla sicurezza delle persone, e delle proprietà.

Noi non abbiamo quì per oggetto di occuparci del *Giurì* civile; ma ci sarà facile di provare in ogni altro rincontro, ch'è un limitare uno de' più gran benefizj della provvidenza, restringendo la felice influenza del *Giurì* alla sicurezza personale, senz'adottarlo in tutta la sua estensione, come nella Inghilterra, e negli Stati-Uniti di America.

Bisogna che 'l carattere della imperfezione debba spiegarsi in tutto ciò, ch' è opera degli uomini: essi veggono il bene, l'approvano, ed intanto si decidono pel male. E vi potrà mai essere un periodo nella esistenza degl' Imperj, che non sia a proposito per l'adozione del *Giurì*? Vi sarà mai qualche forma di governo, alla quale questa procedura possa non essere conveniente? Vi è in fine cangiamento nell' esercizio delle funzioni pubbliche,

che

che possa toccare minor numero di persone, quanto quello che risguarda la giustizia criminale? Frattanto tutt' i governi trascurano di richiamare a se la felice influenza del *Giurì* in tempo di pace. I popoli son sempre obbligati a farne l' acquisto per mezzo della scossa rivoluzionaria; tempo disgraziato, che unisce per soprappiù di disastri, la inespertezza di uomini novellamente chiamati alla qualità di giurato, agli abusi della giustizia criminale, che in tempo di rivoluzione non lascia giammai di dipendere dal pericoloso flusso, e riflusso delle fazioni.

Ci sia pur permesso nell' atto che parliamo della prima base della libertà ad una nazion trionfante, di slanciarci verso tutte le altre per amor della umanità.

Sovrani dell' universo, e quando riporrete voi la vostra gloria in non comandare, che ad uomini liberi? Voi stenderete il vostro dominio, semprecchè regnerete su di animi, al

di

di cui sviluppo non si oppone alcun' ostacolo. Studiatevi di divenire una Provvidenza pe' popoli; sino a che ciò non farete, voi non sarete ftati Sovrani. Date loro la sicurezza inviolabile delle persone, e delle proprietà: introducete nell' animo loro il consolante pensiere, che fino a tanto, che seguiranno le vie dell' equità, il cessar di esistere non dipenderà, che dalla natura. Volete voi regnare su gli uomini, date loro il *Giurì*: istruite i popoli nel suo esercizio all' ombra della pace, fate che lo ricevan da voi come un benefizio paterno: impedite che divenga per essi un' oggetto di conquista in mezzo a' sconvolgimenti rivoluzionarj. Le rivoluzioni si diriggono quasi che sempre contro a' troni; il *Giurì* conviene a tutt'i governi: esso è del pari consentaneo a' principj monarchici, alla democrazia, ed al governo misto; e non si oppone neppure alla rivoltante vanità aristocratica.

Il

Il *Giurì* esisteva presso i Romani. Il Pretore facea in ogni anno la scelta di quattrocento cinquanta cittadini. I loro nomi erano inscritti su d'un pubblico registro. Il numero de' giurati variava secondo il genere, e la importanza della causa. I quattrocento cinquanta nomi eran messi in un'urna. Il giudice della quistione li estraea. Fino a che vi eran de' nomi da uscire, l'accusatore, e l'accusato aveano il diritto di ricusare. La legge permetteva talvolta all'accusatore, ed all'accusato di sceglierseli fuori la lista del pretore. I giurati gittavano in un'urna la lettera iniziale del loro giudizio A. o C. (*absolvo*, o *condemno*): allorchè le pruove non eran bastevoli, vi metteano le seguenti due lettere N.L. (*non liquet*). I giurati si riunivano dopo aver tutto inteso: il che si diceva *ire in concilium*. Non si sa con precisione in qual maniera eran contati i suffragj. Noi non mentoviamo quì il *Giurì* Romano per dar giudizio sulla sua perfezione;

c'importa solo di ricordare, ch' esisteva in Roma ne' bei tempi della Repubblica.

Il pretore non era sempre giurisconsulto: egli avea degli assessori, che gli spiegavano la controversia, quante volte egli ne facea loro la domanda. Dalla sentenza del pretore si appellava al popolo, ma ciò accadeva di raro.

Molti autori sostengono, che si veggon tracce di questa procedura in Italia, ed Alemagna innanzi lo stabilimento della feudalità. Sembra, che 'l numero di dodici sia sempre stato il privilegiato. Il *Giurì* veniva chiamato i dodici uomini dabbene. I vassalli del Signore si giudicavan tra loro nel tribunale del Signore istesso, come i Signori si giudicavano alla Banca del Re. Possiam credere che questa procedura er'anticamente in uso presso tutte le nazioni del Nord. I Goti medesimi ne han goduto: essi lo chiamavano il *Nembda*.

La Francia profittò ancora de' vantaggi del *Giurì* ne' secoli rimoti. S' ingannerebbe adun-

adunque chi dicesse , ch' essa lo ha ricevuto dagli Inglesi nel 1791. Gl' Inglesi, e lo stesso Black-Stone convengono , che tal procedura era stata colà antecedente alla giustizia feudale, come in quasi tutta l' Europa.

Noi non conosciamo abbastanza la forma di questi antichi *Giurì* per criticarli , o per prenderli in modello . Ne facciamo soltanto menzione per provare quanto abbiamo avanzato , cioè che questa instituzione comparisce, e sparisce colla libertà de' popoli.

Dee pur confessarsi , che una buona procedura criminale sia il baluardo della libertà : Or senza il *Giurì* , tal quale l' abbiamo fatto conoscere , non può questa procedura esser perfetta . Come è stato ammesso in Inghilterra, e negli Stati-Uniti di America, esso offre l' esempio della più alta perfezion relativa.

§. II.

Giurì Inglese.

BLack-Stone fa rimontare il *Giurì* in Inghilterra sino alle prime colonie sassone. Gli autori parlano di questa sorgente della libertà Inglese sotto *Ethelred*, come di una antica istituzione.

Il giudice di pace verifica il delitto: lo *scheriffo* che presiede alla giustizia della contea nomina il gran *Giurì*, le di cui funzioni non durano, che tre mesi, e finiscono colla sessione. I giurati son presi tra gli abitanti ricchi, e notabili della Contea. Lo *scheriffo* vien cambiato in ogni anno. Il gran *Giurì* è composto di più di dodici giurati, e di meno di ventiquattro. Se dodici non pronunziano contro al detenuto, vien messo in libertà, altrimenti egli è *indicted* (accusato).

Per esser membro del piccolo *Giurì*, o sia del

del *Giurì* di evidenza del fatto, bisogna avere dieci lire sterline di rendita. Il *Giurì* dev' esser preso dalla Contea, ove si è commesso il delitto. Lo *scheriffo* nomina quarantotto giurati. Quando l'accusato ha in sospetto lo *scheriffo*, rifiuta la sua nomina: allora un' altro Ufiziale rifà la nota de' quarantotto.

L' accusato può rifiutare i giurati per quattro mottivi: *Propter honoris respectum*, allorchè il giurato non è suo pari: *propter delictum*, se ha subita qualche sentenza: *propter defectum*, quando sia straniere, o non possegga la rendita di dieci lire sterline: *propter affectum* in fine tutte le volte, che l'accusato supponga nel giurato qualche interesse, che lo spinga a condannarlo.

Egli può a capriccio rigettarne venti senza addurne ragione. Il motivo di questa facoltà si è da una parte il pregiudizio dell'accusato contra qualcun de' giurati, e dall'altra la libertà, che la legge ha voluto dare all'accusato di

escluder anche quelli, contro a'quali i suoi motivi sarebbero insufficienti. Questa esclusione si chiama *perentoria*.

Se l'accusa verta su di un delitto di stato, può in forza della stessa facoltà escluderne trentacinque. Può costringere i testimoni in suo favore, ed in luogo di un difensore può prenderne due.

Ne' delitti ordinarj, l'accusato non conosce i suoi giudici, che nel giorno del giudizio: ma in quest'ultimo caso egli li sa dieci giorni prima, anzi se gl'insegna puranche la loro abitazione.

Se la rifiuta esaurisce tutt'i quarantotto nominati, si ricomincia da capo sino a che sia compiuto il numero di dodici.

L'accusato alterca co' testimoni, e cogli accusatori.

Finita la udienza, e la discussione, un giudice di diritto rammenta a giurati tutt'i punti della procedura. Indi si ritirano in segreto,

e deb-

e debbono pronunziare durante la seduta, senza mangiare, nè bere.

Se l'errore de'giurati è in favor dell'accusato, non si dà luogo ad alcun richiamo: se gli è contrario, il giudice di diritto ne riclama alla banca del re, che ricomincia la procedura per le stesse vie, e co' medesimi mezzi.

Se l'accusatore è il re, non ha facoltà della esclusion *perentoria*.

Vi sono delitti, pe' quali è permesso all'accusato d'intendersela coll'offeso, e quando questi si dichiara soddisfatto, il giudice non applica più che un leggiero gastigo.

La influenza del *Giurì* si estende finanche nelle cause civili.

Il popolo Inglese può bene non essere politicamente ciò che la moltitudine pensa: ma esso è civilmente il più favorito di tutt'i popoli dell'Europa.

„ Il *verdict* (questa parola significa *dir*

„ *vero*) dee portare colpevole , o innocente
„ di tal cosa, secondocchè l' ha portato l' *in-*
„ *dictement* (cioè l'accusa) del gran *Giurì* :

„ Il *Giurì* pronunzia dopo esser convin-
„ to, e secondo l'intimo suo sentimento , in-
„ dipendentemente dalle irregolarità, che po-
„ trebbero aver luogo in quanto a' testimoni,
„ che sarebbero ricusabili, ó riportassero del-
„ le circostanze false, o ne sopprimessero di
„ quelle che sono a loro notizia .

„ L' *indictement* (l'accusa) dee , se si
„ tratta di un delitto di tradimento , rileva-
„ re che è stato commesso con ispirito di tra-
„ dire : se è un assassinio, ch'è stato commes-
„ so con malizia deliberata ; di modocchè se
„ il proccuratore del re , dando fuori le sue
„ conchiusioni cercasse di eludere l'effetto del-
„ la sentenza de' giurati, costoro vi rimediano
„ colla forma del *verdict* , come per esempio:
„ Un proccuratore del re conchiudendo con-
„ tra un autore lo dice semplicemente *colpe-*

„ *vo-*

„ *vole di avere stampato*, e *pubblicato tal ma-*
„ *noscritto*. Se i giurati lo avessero dichiara-
„ to solo colpevole, avrebbero lasciata la li-
„ bertà al giudice di decidere se lo scritto
„ era, e sino a qual punto ingiurioso. Ma
„ essi lo dichiararono colpevole di avere stam-
„ pato, e pubblicato uno scritto. Or non aven-
„ do la legge pronunziata pena alcuna contra
„ questo delitto indeterminato, l'accusato fu
„ assoluto col fatto.

„ Allorchè il caso non è espressamente
„ preveduto in una legge, il giudice non può
„ applicare alcuna pena; il male di cui una
„ legge novella può sul momento prevenire
„ le conseguenze, non sia paragonabile colla
„ violazion del patto, che la società ha fatto
„ con tutt'i suoi membri.

„ La procedura n'è tutta pubblica; e 'l
„ giudice non può cangiare nè il luogo della
„ esecuzione, nè la maniera di eseguire il
„ giudizio.

„ I giu-

„ I giurati hanno molto riguardo alla di-
„ rezion de' giudici ne' casi ordinarj .

„ Quando essi hanno de' dubbj sulle qua-
„ lità del delitto attaccato al fatto provato ,
„ lascian la cosa alla decision del giudice ,
„ dando fuori ciò che si chiama uno speciale
„ *verdict* .

„ Sembrando loro , che le circostan-
„ ze scusino un uomo colpevole , nel rendere
„ il *verdict* , lo raccomandano all' arbitrio del
„ re per un addolcimento di pena : il che ha
„ sempre il suo effetto (1) .

La unanimità rende la espression de' giu-rati un movimento proprio , e spontaneo del-l' animo loro . Gl' Inglesi compresero , che do-vendo l'uomo essere necessariamente lo stru-mento sensibile , e parlante della legge crimi-nale , bisognava conservar come sagro tutto ciò che potea produrre la spontaneità . Le forme del

(1) *De l' Olme .*

del *giurì* han variato in Inghilterra rispetto a' testimoni, ed a' difensori in favor dell' accusato: ma non vi è stato mai alcun cangiamento riguardo alla unanimità de' giurati.

Nell'azion segreta del *giurì*, un voto solo salva l'accusato, pruova evidente, che in simile procedura si cerca l'innocente, e non il colpevole. Non potea farsi dippiù in favore della innocenza, che ritrovarne la pruova bastevole in un voto solo contra undici. L'innocente non ha bisogno di alcuno sforzo, nè di alcun talento nel giurato. Il più ignorante, il meno fermo dice nell'animo suo: io il salverò; egli è di già salvato.

L'avvocato dell'accusato, quello dell'accusatore, e tutte le Parti che intervengono nella causa, hanno il diritto d'interrogare. Il giudice di diritto spiega tutto ciò che può rischiarare i giurati, e l'avvocato dell'accusato ha il diritto di valersene in favore del suo cliente.

Tan-

Tante precauzioni in favor dell'accusato portano necessariamente a conchiudere, che in Inghilterra può sfuggire un colpevole, ma non può perire un innocente. L'innocente corre colà, umanamente parlando, que' soli rischi, i quali sono impossibili ad evitarsi.

Non possono i giurati esser corrotti, poichè tranne i casi di delitti di stato, essi non sono conosciuti, che nel giorno stesso, in cui deve aver luogo il giudizio, e l'accusato non sa punto il luogo della loro dimora.

Le pene avendo per oggetto di spaventare, il trasporto del tribunale le spande in tutti i punti dell'impero, che sono stati imbrattati da delitti. La sentenza pronunziata da' proprj uguali del luogo, eseguita sul luogo stesso, e senza dilazione, non lascia niente dippiù in potere degli uomini per conseguire quel fine.

La procedura Inglese non ha trascurato questo mezzo. Quattro volte l'anno il tribunale fa il suo giro, e va a ritrovare chi è giu-

sti-

stizievole . Ogni procedura cominciata in una sessione, deve in quella finire.

Non si può dire, che tante risorse accordate alla innocenza siano in detrimento della giustizia, che vede scappar de' colpevoli; poichè malgrado la dolcezza di tal procedura, il re è obbligato spessissimo ad esercitar la prerogativa regale di commutare la pena.

Dalla esposizione già fatta della procedura Inglese, si vede ch'essa ha fermamente stabilito l'esercizio di tutt' i principj che abbiam riguardati come la base della istituzion del *giurì*, e principalmente la spontaneità della sua sentenza ottenuta per mezzo dell' unanimità de' giurati; la indipendenza de' giurati dal giudice di diritto, l' adozione di tutt' i mezzi, che possano facilitare la scoverta della innocenza, fine principale di questa procedura, ed in fine una maggiore evidenza ne' delitti di Stato, che negli ordinarj.

Si dica pure a lode degl'Inglesi, essi han-

no

no uno spirito buono; essi sentono il pregio della libertà, e non si lasciano in generale trascinar dallo spirito d' innovazione. Se col progresso del tempo essi han creduto, che 'l *giurì* dovesse soffrire de' cambiamenti additati dalla esperienza, non li han fatti giammai conferire il fondo della istituzione, ma perfezionando piuttosto i mezzi da giugnere al fine. In questa guisa nel penultimo secolo hanno essi migliorata la situazion dell'accusato ne' delitti di lesa Maestà, rispetto a testimoni non meno, che a' difensori, ed a' giurati: ne' delitti ordinarj poi riguardo a' difensori, di cui gli accusati eran privi, o che otteneano dalla sola benevolenza del giudice di diritto: e finalmente colla carta, che promulga la legge *habeas corpus*, ch'è la base del *giurì* di accusa.

Il popolo degli Stati-Uniti di America, dopo essere stata la sua indipendenza dichiarata, e riconosciuta, avea certamente la libertà d' introdurre de' cambiamenti nella procedura cri-

criminale per via di *giurì*: trattanto l' ha esso conservata tal quale era in tempo delle colonie. Chi conosce la storia di questa rivoluzione, sa che verun popolo non ha mai avuto in verun tempo uno spirito migliore di quello degli abitanti degli Stati-Uniti: noi lo vediamo in tutte le loro istituzioni.

I Cittadini degli stati uniti di America han conservato il *giurì* tal quale lo ricevettero dalla loro metropoli, era dunque un tal *giurì* conforme ad uno spirito buono. Noi abbiam detto, ch'esso era unisono a'principj del *giurì* primitivo, dunque il *giurì* Inglese può dar materia a grandi considerazioni.

§. III.

Giurì Francese:

EGli è vero che la procedura per *giurì* non è stata presa in Inghilterra come una sco-

ver-

verta appartenente a questa contrada. Noi abbiamo di già detto aver ragione di credere, che quasi tutt' i popoli avean goduto della sua felice influenza ne' tempi di libertà. Ogni popolo, che l'adotta oggi giorno può dunque lusingarsi di rinnovellare una istituzione nazionale antica, ma infelicemente distrutta dalla feudalità, o caduta in disuso sotto il regno della tirannìa, e del dispotismo. Frattanto chi oserebbe dire, che la idea di ristabilirsi nel godimento di una sì preziosa proprietà, non sia dovuta all'uso, che se ne fa presso i nostri vicini; ed alla esperienza, che si acquista a fianco di essi, che questa procedura è la prima garanzia della libertà?

La istituzione del *giurì*, come l'abbiamo provato nella parte destinata alla sua esposizione, ha le sue qualità intrinseche, ed indipendenti da ogni forma adottiva, ch'essa non può perdere senza cangiar di natura. Tutti quelli che l'adottano debbon perciò incontrarsi

in

in que' punti principali, qualunque sia l' antipatia che possa esservi tra chi l'adotta quì, e chi l'adotta in un altro luogo . Lo stesso vale in quanto alle forme, che son conseguenze delle sue qualità intrinseche . Le sole forme locali posson produrre eccezioni: ma nella procedura per via di *giurì* non vi è nulla di locale, tutto è fondamentale, e derivante dalle sue basi inalterabili. Essa non può variare, che nelle misure relative alla inespertezza nell' epoca della sua adozione.

Non deesi dunque temere incolpazione d' *anglomanìa* quando voglia acquistarsi il *giurì*, ugualmente che in appropriandosi la bussola, non si è temuta l'accusa di aver la mania d'imitar le nazioni, che se ne serviron le prime. E' un bene, che bisogna prender da per tutto ovunque si ritrovi: or se esso è di natura tale da non poter essere modificato nelle sue basi, tutti quei, che ne fanno l' acquisto, s' imitano reciprocamente senza temere il rimprovero di essersi copiati;

Noi non possiamo essere del sentimento esagerato di quegli uomini dominati dallo spirito di partito, che al contrario de' ridicoli *Anglomani*, cadono nel difetto non men puerile di non voler trovare cosa di buono in Inghilterra. Vi sarebbero bene altri mezzi da soddisfare quest' odio, se non fosse assurdo di avere avversione per una nazione intera, ed un disgusto generale, e cieco per tutte le sue istituzioni. Il mezzo più efficace per trionfare di un popolo rivale è quello di giudicarlo a sangue freddo, di non disputargli cosa fuor di proposito, affin di non perder poi alcun vantaggio, quando si attacca con ragione, e con fondamento.

Se i Francesi adottando il *Giurì*, lo avessero definito, non si sarebbero allontanati dalle sue basi fondamentali con vedute irregolari, e con movimenti disordinati prodotti da piccole passioni: avrebbero essi veduto, che 'l *Giurì* in Inghilterra era presso a poco il *Giurì* primi-

mitivo ; e non si sarebbero giammai smarriti nel laberinto delle correzioni, e de' cangiamenti per tema di essere accusati d' imitare servilmente gl' Inglesi .

Noi non ingrosseremo il noſtro discorso colla esposizione del *Giurì* , qual si esercita in Francia dopo l'anno quarto : esso è nelle mani di tutt' i Francesi , e tutti son convinti delle sue imperfezioni . Rammenteremo solo ciascuno de' suoi articoli a tenor che l' esigerà l' ordine della discussione , per paragonarli colle salde basi del *Giurì* primitivo , e per trarne indi la conseguenza della loro contraddizione , del loro allontanamento , o de' loro rapporti .

Il mottivo , che attira sul *Giurì* l' attenzione di un popolo divenuto libero , è la garanzia , ch' egli cerca della sua libertà , e della sicurezza non men delle persone , che delle proprietà : or questo mottivo è stato perduto di vista nelle forme adottive Francesi .

La base fondamentale del *Giurì* , è la spon-

taneità della sentenza de' giurati, e questa base appunto è ſtata distrutta nell'adozione del *Giurì* in Francia.

Il fine del *Giurì* è di trovar l'innocente anche a tutto rischio di lasciare sfuggire il colpevole. Questo fine non si trova nel *Giurì* Francese.

I giurati privi di tutto ciò, che li renderebbe impassibili, e li ajuterebbe nella scoverta della innocenza, han d'altra banda tutti i mezzi possibili da salvare il colpevole. Vi è dunque tra 'l *Giurì* primitivo, ed il *Giurì* Francese questa enorme differenza: nel primo l'azion de' giurati a favor de' colpevoli consiste solo a lasciarne scappare involontariamente qualcuno per non correr rischio di punire un innocente: nel secondo al contrario per effetto dell'abuso de' mezzi, che ad essi si accordano, la loro azione consiste a salvare il reo ad occhi veggenti.

L'antica procedura Francese avea il tor-

to

to di esporre sovente al rischio di punir l'innocenza: la nuova ha quello di scovrire ben di rado il colpevole, quantunque lo cerchi in preferenza dell'innocente. La prima è stata riformata; ha quindi avuta la sorte, che meritava: la seconda dev' esser corretta, val quanto dire ricondotta alle sue basi fondamentali per potersi veramente dire procedura per via di *Giurì*.

Nell' applicazione di questa incomparabile procedura alla Nazion Francese, si son confusi gl'incidenti relativi al non uso col fondo della medesima. Si restò sorpreso dell'esercizio del *giurì* confidato ad uomini ignoranti, ed inetti. Di là nacque un timore, da cui i Francesi non si son giammai separati in tutte l'epoche, in cui han voluto perfezionarlo. Coloro, che furon chiamati alla terribile funzione di stabilire le leggi, che debbon decidere per sempre della sorte di un uomo, dovettero essere spaventati dalla distanza che vi era tra 'l popolo Francese, e lo

spirito di questa istituzione. Da questa sorprendente circostanza avrebbe dovuto seguirne, che tutte le loro sollecitudini doveano impiegarsi in adattare la nazione al *Giurì*. In questo hanno essi mancato: han sottoposto il *Giurì* alla nazione, cioè l'hanno snaturato; e la nazione non conosce di questa benefica procedura, che 'l solo abuso che se ne fa.

Il *Giurì* non è conosciuto in Francia, che di nome. La nazione non se gli è per conto alcuno avvicinata; anzi all'opposto la procedura criminale, che vi si esercita, ne l'allontana. Com' esso è nella primitiva sua istituzione, com' è in Inghilterra, e com' è fatto per sedurre ogni anima penetrata da veri sentimenti di umanità, esso salva indubitatamente la innocenza, perseguitando il delitto: in Francia salva il colpevole, perseguitando la innocenza. Da ciò risulta, che se 'l *Giurì* riguardato in Inghilterra, e negli Stati-Uniti di America ne' suoi principj d' istituzione, fosse stato tal qua-

le

le si è stabilito in Francia, non avrebbe avuta alcun' attrattiva, dacchè avrebbe offerti de' vizj simili a quelli dell'antica procedura Francese, e spesse fiate più deplorabili ancora.

Sbagliato in tal guisa il fine del *Giurì* per aver messo in oblio il principio più saldo di esso, oserebbe alcuno di proporre in Inghilterra, e negli Stati-Uniti di America di sostituire le nuove forme francesi a quelle, che colà sono in uso? Il *Giurì* Francese adunque nell'atto che diminuisce la precauzione a favor dell'innocente, si è allontanato da tutt'i motivi, che aveanlo fatto desiderare.

Sembra che i Francesi abbian riposto tutto il merito di questa procedura nella sua divisione materiale in parte legale, ed in parte di evidenza del fatto. Del resto han poi trascurato tutti gli altri attributi del *Giurì* primitivo, anche quelli che sono conseguenza di simile divisione.

Vi è un principio fondamentale nella

divisione di questa procedura in due *Giurì*, e consiste nella differenza, che vi è tra 'l *Giurì* di accusa, e quello di evidenza del fatto. I Francesi non vi han posto mente: han chiamati indistintamente uomini istituiti, o ignoranti all' esercizio dell' uno, e dell' altro: non hanno avvertito, ch' essendo i giurati giudici della consistenza, e della esistenza del fatto, e dovendo essere la loro sentenza invariabilmente eseguita, bisogna chiamare uomini capaci di giudicare, e di paragonare. Essi non han veduto nel *Giurì* di accusa quèl baluardo, che difende la libertà del cittadino dalle intraprese arbitrarie de' subalterni, dal dispotismo del poter' esecutivo, e dalla ignoranza de' giudici locali, e non gli han dato, che 'l carattere di una forma preparatoria indifferente; di modocchè il giurato di accusa, che giudica, non è circondato di precauzioni più di quel che lo sia il giurato di evidenza del fatto, che non giudica. E se si aggiugne

a' pe-

a' perigli risultanti da simile negligenza, la facoltà lasciata all' altro *Giurì* di salvare a suo piacere il colpevole, è chiaro che 'l *Giurì* Francese si assomiglia piuttosto ad una calamità, che ad un benefizio della libertà.

E' forza pur di osservare quanto il *Giurì* Inglese è fedele a non separarsi giammai dallo spirito della istituzione, nell' atto che 'l Francese pare sempreppiù allontanarsene; vale a dire che 'l primo cerca assiduamente l' innocente, mentre il secondo continuamente l'abbandona. In Inghilterra il *Giurì* di accusa è composto di più di dodici votanti, di meno di ventiquattro. Non importa qual sia il numero di coloro che sono presenti, ma bisogna sempre la riunione di dodici voti per dar fuori un decreto di accusa. In Francia il *Giurì* è di otto votanti fissi, e cinque di otto voti soggettano il detenuto a un processo.

Potrebbe egli allegarsi un mottivo soddisfacente, che abbia potuto autorizzare a non adot-

adottare la composizione Inglese di questo *Giurì*? Simile innovazione è dovuta al cieco desiderio di far cangiamenti. Se 'l vero spirito della libertà dovea cangiare qualche cosa a quel *Giurì*, avrebbe cercato di favorir di vantaggio la libertà: ed in questo solo senso è permesso d' innovare, e di portar la mano sopra quest' arca sacra della libertà, e della sicurezza personale.

Non è questo il *Giurì* stabilito in Francia: non è desso in quanto all'accusa, poichè lascia la libertà del cittadino in preda all' arbitrio, ed alla mala fede. Non è neppur desso rispetto alla evidenza del fatto: noi vedremo che ha il gran difetto di trasformare i giurati in giudici.

L' istitutore del *Giurì* ha voluto riportar tutto alla natura. I Francesi han tutto riportato alle idee relative, al diritto positivo, alle opere degli uomini, alle concezioni umane, cioè a dire, a basi tali, di cui può sempre

di-

disputarsi la solidità. Il primo si è sforzato di semplificare per evitar' i perigli; i secondi li han moltiplicati coll' allontanarsi dalla semplicità.

Il giudizio fatto da uguali è il principal mezzo di esecuzione nella procedura per via di *Giurì*: in Francia la composizion del *Giurì* ne impedisce tutti gli effetti: l' istitutore del *Giurì* non ha potuto riguardar giammai come uguale di chi è soggetto al giudizio colui, che sebbene eserciti la ftessa professione, non è però dello ftesso paese, e non è a portata di giudicare della gravità del delitto, mediante la conoscenza della moralità dell' accusato. Il *Giurì* preso sulla lista fatta dal Commissario del governo non può giammai adempire il suo oggetto. Può, e deve accader sovente, che un *Giurì* sia compoſto di giurati, i quali non conoscono per conto alcuno l'accusato, e che ugualmente non sono conosciuti da lui: da questo punto in poi la moralità non entra più per

nien-

niente ne' motivi che debbono provocare la spontaneità del *Giurì*. L'accusato perde tutt'i suoi vantaggi. La ſteſſa facoltà di ricusare diviene nulla, giacchè può essere usata, senzachè il rimpiazzamento di altri giurati ne abbia proccurato all'accusato un solo di sua conoscenza.

Per compiere l'oggetto del giudizio per mezzo di persone uguali, dee prendersi il *Giurì* in un circuito, in cui sia presumibile trovarsi degli uomini, che conoscano l'accusato, e che abitino il luogo, ove il delitto è ſtato commesso. Or il solo trasporto de' tribunali verso coloro, che debbono essere giudicati può proccurare questa certezza, e questa consolante risorsa per l'innocente infelicemente prevenuto. Tal circostanza dell'amministrazione della giustizia criminale è essenziale: trascurandola, si rinunzia ad una gran parte del beneficio del *Giurì*.

In Francia l'accusato conosce gl'individui,

dui, che comporranno il *Giurì*: i giurati sanno di esser chiamati quindici giorni prima della scena del giudizio. Ecco male interpretato il segreto richiesto dall'istitutor del *Giurì* rispetto alle parti essenziali, che intervengono nella procedura. Esso era un antidoto contra la corruzione: si è distrutto per accrescere i vantaggi dell'accusato, ma si è perduto il mezzo più sicuro da impedire la corruttibilità.

La legge del dì 19. termidoro anno 5. sembra consacrare il principio della unanimità: ma ciò non è che una falsa apparenza. Essa non vi è richiesta secondo lo spirito del *Giurì* primitivo, cioè sotto il rapporto della spontaneità, in virtù di cui un accusato è dichiarato innocente, dacchè non vi è unanimità per dichiararlo colpevole; ma sotto un rapporto, che gli è intieramente contrario: poichè il *Giurì* primitivo appoggiato ad un sol voto dichiara taluno innocente, mentre nel francese per lo

spa-

spazio di ventiquattro ore non può esserv' innocenza, che ad unanimità di voti.

Risulta da questa legge, che se undici giurati dichiaran taluno innocente, un solo che lo dice colpevole, prolunga la seduta per ventiquattro ore, e da quel punto si sa, che riuscendo a guadagnar sei giurati, il che è possibile per più d'una via, l'imputato sarà condannato all'assoluta maggiorità di voti. Questo caso pnò in mille occasioni non essere una semplice ipotesi; ma se la innocenza all'epoca della separazion del *Giurì* non avesse che sette voti, non ve ne sarebbero che altri due soli a guadagnare. Simile giurisprudenza criminale dee far fremere la più inconcussa probità; tanto più che, secondo la legge degli 8. frimale dell'anno sesto, se 'l prevenuto di un delitto in vece di sette voti per lui, ne avesse avuto soli sei, pure sarebbe stato subito dichiarato innocente.

Questa legge ordina, che quando dopo le

ore

ore ventiquattro prescritte al *Giurì* di giudizio per pervenire a dar fuori una opinione unanime, vi sia parità, il capo del *Giurì* farà la dichiarazione, come se vi fosse stata unanimità: donde risulta che in questa giurisprudenza il numero di sei prevale sopra dodici, più di quello di sette, otto, nove, dieci, ed undici: che l'imputato il quale di dodici voti, ne avrà sei, sarà immediatamente liberato; e che quegli il quale ne avrà da sette sino ad undici sarà condannato ad un prolungamento di angosce sino ad una nuova assemblea di giurati, per esser giudicato all'assoluta maggiorità, con grandi speranze da una parte è vero, ma fra terribili inquietudini ancora dall'altra cagionate dalla conosciuta instabilità del cuore, e dello spirito umano.

Quando i giurati da sette fino ad undici abbian pronunziata la parola *colpevole*, non vi è più alcun vantaggio a favor dell'innocenza, poichè il numero di sette è contenuto abbon-

bondantemente in quello, che ha pronunziato di già contro all'accusato.

Il *Giurì* primitivo esige la unanimità per la condanna, perchè cerca l'innocente. Il *Giurì* Francese l'abbandona intieramente, poichè esige la unanimità per la dichiarazione della innocenza.

Non può comprendersi qual principio di legislazione, e quali dati nella conoscenza del cuore umano abbian potuto suggerire una legge simile, che dopo avere stabilito il principio della unanimità a segno, che undici voti di dodici non posson fare nè condannare, nè salvare un incolpato, dia poi per rimedio di farlo condannare a sette contra cinque. Quest'abominevole contraddizione si ritrova in un articolo, che non conta otto versi.

La nuova giurisprudenza criminale francese ha variato rispetto alla parte in quistione.

Si è primieramente voluto, che tre potessero assolvere, e dieci fossero necessarj per condannare.

La

La legge de' 19. fruttidoro ha cambiata questa disposizione del codice del 1791. confermata in quello de' 4 brumale.

Il consiglio di stato ha proposto nell'anno ottavo di ristabilirla.

Il tribunale di cassazione fu da quel punto di avviso, che si dovesse esigere il concorso di quattro per l'innocenza, e quello di nove per la condanna.

Sembra che si sarebbe ovviato a tutte queste difformità di pareri, se in vece di trattare il *Giurì* come legge criminale fatta per piegare a seconda delle circostanze de' tempi, e de' luoghi, se ne fosse fatta la definizione. Si sarebbe allora veduto, che 'l suo fine è la ricerca della innocenza; che la spontaneità della sentenza de' giurati, era, umanamente parlando, la sola pruova infallibile del delitto; che la spontaneità non poteva esser figlia che della unanimità. Non si sarebbe allora richiamato più in quistione di ammetterlo, poichè sareb-

be stato lo stesso che domandare se si adotterebbe il *Giurì*, dopo averlo adottato.

La legge de' 19 fruttidoro non ha cambiata menomamente la disposizione dell'articolo 415. del codice de' delitti, e delle pene rispetto all'appello de' tre giurati aggiunti. Di modo che se noi vogliam supporre da una parte condanna unanime, e dall'altra errore nel fondo della cosa, l'incolpato contro al quale si richiedea totalità di voti, sarà condannato con quattro quinte parti, ed andrà al palco anche quando i tre aggiunti siano per lui. Quantunque unanimemente condannato, si è potuto pensar ch'era innocente: si aggiungono tre giurati: essi lo liberano, ma deve ciò non ostante perire.

Nel caso che riunendosi i giurati dopo le ventiquattr'ore per dare il lor parere coll'assoluta maggiorità, otto fossero per la condanna, ed i tre aggiunti dello stesso avviso, non vi saranno per conseguenza giammai, che dieci,

ci , o undici voti , meno di quattro quinte. Questa disposizione è dunque tralle mani del giudice di diritto un mezzo sicuro da salvare il colpevole, val quanto dire, che rovescia intieramente il principio del *Giurì* primitivo, poichè lascia il giudice di diritto padrone di paralizzare tutti gli effetti della procedura su i giurati, ne distrugge la unità, dà un libero accesso a tutt'i mezzi di corruzione, ed è contraddittoria allo stesso *Giurì* francese, poichè durante le prime ventiquattr' ore undici dodicesime non avrebbero potuto salvar quell'incolpato, che dopo le ventiquattr' ore sette dodicesime han condannato ; e che cogli aggiunti , quando anche fossero tutti contro di lui, sarà salvato.

Non s'incontrerebbero queste spaventevoli contraddizioni , se si fosse saggiamente stabilito il principio, e se ravvicinando al medesimo ogni spiega , ogni cambiamento, ogn' innovazione, si fosse rigettato tutto ciò che non

gli era intieramente conforme . Quì non può negarsi , che la unanimità suppone un principio , che la maggiorità assoluta deriva da un altro , che l'aggiunzione de'tre giurati non ha verun rapporto con alcuno de'due già detti , e che 'l vantaggio del numero sei , su quello di sette, otto, nove, dieci, ed undici, è inespiegabile.

In questa guisa da che si è adottato il *Giurì* in Francia si è pronunziato con cinque seste, con quattro quinte, colla metà, alla maggiorità assoluta, ed alla unanimità.

La teorìa degli aggiunti nasce da un buon principio : ma se 'l legislatore ha conosciuto , che la tal maggioranza era il punto di giustizia per condannare, l'aggiunzione non dee distruggere questo principio : essa non può essere nè a favore, nè contra l'accusato, ma deve servire come di un supplemento di lumi per giudicare, secondo lo stesso principio, una causa, che i primi giudici hanno erroneamente

te decisa. Del resto ogni procedura novella, che dopo l'errore non ristabilisce il prevenuto di un delitto nel suo primo stato, è contraria alla natura. Se quegli viene affidato agli stessi giudici, vien privato di tutt' i suoi diritti, e specialmente del più prezioso, ch'è quello d'esser giudicato da persone, dalle quali la giurisprudenza del *Giurì* primitivo allontana ogni spezie di parzialità. Or niente di meno imparziale, quanto dodici giurati, che abbian di già manifestato il loro parere.

Il mezzo degli aggiunti neppur presentava idea di giustizia, allorchè eran chiamati a deliberare secondo il tenor de' codici del 1791, e de' 4 brumale. Egli è essenziale di mostrarne gl' inconvenienti, affin di evitare la ricaduta nella nuova edizione che preparasi del *Giurì*.

La legge volea, che un accusato non potess' essere condannato, che con cinque seste parti de' voti; riunendovi i tre aggiunti veniva ad

esser condannato da quattro quinti, senza rinnovare la procedura, e senza somministrare alcun mezzo, che potesse proccurare una istruzione più ampia a' giurati. La situazione dell' accusato è dessa deteriorata, perchè vi è corso errore? La espression de' giurati è dessa altro che un pregiudizio? Ma cento pregiudizj potrebbero distruggere i diritti di un accusato? La procedura per via di *Giurì* non è stata inventata per far galleggiare la verità al di sopra de' pregiudizj, e delle false apparenze? Ed un pregiudizio nato dalla stessa procedura, potrebbe privare un accusato di tutt'i suoi diritti? Tutto al più può dirsi ch'egli sia perciò più infelice, e che meriti per conseguenza più protezione, e soccorso.

Non si corre alcun rischio lasciando al tribunale la facoltà di chiamare un'altro giudizio, non ostantecchè sia questo per esso un mezzo da salvare un colpevole, ma se l'accusato si suppone innocente, perchè consegnar-

lo

lo a que' giurati, che han già propalato il loro avviso? Quei che lo han liberato, son sospetti alla vendetta pubblica; quei che l'han condannato son formidabili per l'accusato.

Se di dodici giurati dieci han votato contra l'accusato, ch'è il numero assoluto per la condanna, il nuovo atto del *Giurì* avrà luogo fra cinque; giacchè non essendosi rinnovata la procedura, nè dato luogo ad udir nuovamente testimoni, ad una nuova informazione, ed a nuove discussioni, non avendo neppure i giurati avuto il tempo di maturamente considerare la loro opinione, il più probabile si è che i dieci, i quali condannarono, resteranno attaccati al loro parere. E ciò senza parlare del difetto comune quasi a tutti, ed ancora più agl' ignoranti, di cui abbondano i *Giurì*, di non confessar giammai il proprio torto.

Di cinque giurati dovrà dunque l'accusato averne quattro in suo favore per esser salvato; val quanto dire, che la sua situazione

è talmente cangiata dal motivo di esser supposto innocente condannato per errore, che in vece di bisognarvi cinque seste contro di lui per farlo rimaner condannato, vi bisognano quattro quinti per esser liberato nel secondo atto del *Giurì*.

Se l'accusato avrà avuto undici voti contro di lui, l'atto del *Giurì* si passerà tra quattro giurati: la sua situazione diviene ancora peggiore, essendo perduto, s'essi non sono unanimemente in suo favore.

Se i giurati siano stati unanimi in fine; l'addizione de' tre aggiunti è illusoria, ancorchè fossero tutti e tre in suo favore, poichè non possono mai giugnere a quattro quinti richiesti dalla legge.

L'azzardo favorevole, che potrebbe ricondurre alcuno di quei che han già condannato, alla opinione de' tre aggiunti, è sensibilmente contrappesato dal rischio di trovar l'uomo capace di ricondurre gli altri piuttosto tra

do-

dodici, che fra tre, e da quello che questi ultimi al contrario possono esser trascinati da coloro, che han già giudicato.

Il diritto di appello al tribunal di cassazione non può esser riguardato nel condannato come suppletorio a' vantaggi, che dovrebbe dargli il dubbio sulla sua innocenza, perchè tra' capi di cassazione non ve n'è alcuno che riguard' il dubbio in quistione, e tanto meno la parte della procedura in quanto alla evidenza del fatto. Tutt' i casi di annullamento son relativi alla parte legale, di modocchè se in una causa, in cui il dubbio sarà nato nello spirito, e nel cuore de' giudici del tribunal criminale, ed anche nell'animo di tutti gli assistenti, non vi sia o falsa applicazion delle leggi penali, o violazione delle forme prescritte, o trascuraggine di una formalità richiesta, quantunque non ordinata dalla legge, od omissione d' interloquire su di una domanda, o negligenza per parte del tribunale di pronunziare sulle nullità

lità stabilite dalla legge, o contravvenzione in ordine alle competenze, ed alle funzioni, il prevenuto d'innocenza subirà la esecuzion del decreto. Ed è appunto quì, che procedendo noi passo a passo nel paragone tra 'l *Giurì* primitivo, ed il francese, siamo arrivati a scovrire la più spaventevole delle contraddizioni tra queste due procedure. Sino a che l'accusato è stato incolpato di delitto, egli ha avuti tutt' i mezzi da giustificarsi. Condannato per errore, egli ha per se la prevenzion d'innocente, e ciò non ostante dee perire. Si accordava tutto alla idea del delitto; tutto si nega alla idea dell'innocenza. La nuova procedura criminale francese non cerca dunque l'innocente, e per conseguenza non può chiamarsi *Giurì*.

In questo modo adunque in Francia ci siamo allontanati dallo spirito del *Giurì* nell'atto stesso nel quale sembrava dovercigli più avvicinare. Non è possibile di riunire dimenticanza maggiore di giustizia su di un infelice ac-

cu-

cusato, di quella che ve n'abbia nel richiamo a tre aggiunti, quando il tribunale ha giudicato che siavi errore.

L'istitutore del *Giurì* prevedendo il caso dell'errore anche nella spontaneità la più perfetta della espression de' giurati, i quali possono errare, del modo stesso, che veggiamo la natura soggetta a difformità, non ha potuto cadere nella deplorabile contraddizione di punire colla perdita de' suoi diritti un accusato, che ha per se prevenzion d'innocenza, e negargli una nuova procedura.

Tutto è ugualmente importante, quando si tratta di decidere della sorte di un uomo: ma la operazione degli aggiunti nel *Giurì* Francese è forse la più terribile forma criminale, che sia ſtata giammai inventata: dessa è non pertanto il frutto di una buona intenzione.

Queſto è l'effetto dello spirito di novità: non si è voluto imitare nè i Romani, nè gl'Inglesi, e si è caduto in un espediente fatale.

Di-

Diciamolo pure, un codice, ed un codice criminale soprattutto, non dev' essere travagliato nelle assemblee legislative espoſte all' impetuoso torrente delle tribune (1) ; un piccol

(1) *Bisogna alla perfine riconoscere l' abuso di far leggi fondamentali in assemblee deliberanti alla maggiorità di un sol voto. Noi abbiamo la esperienza, che i migliori codici, ch' esistono in Europa non sono stati fatti da assemblea numerosa. Quelli di Federico, e di Carlo Emmanuele sono i soli di cui possa farsi menzione. Essi son dovuti al raccoglimento, ed alle meditazioni di un piccol numero d' uomini. Quella famosa assemblea de' deputati di tutti gli stati Russi, non ha avuto alcun risultato, non ostantecchè le istruzioni indiritte loro da Caterina II. siano un monumento eterno eretto a' principj della legislazione.*

La

col numero d'uomini deve nel silenzio de' gabinetti, e per mezzo di lunghe meditazioni preparare un' opera tanto importante.

La

La formazione di un codice civile, o criminale dev' esser confidata al minor numero possibile di persone. Il numero di cinque sembrerebb' essere, se non il più competente, almeno il più grande; val quanto dire, che potrebbe ridursi a tre senza portarlo giammai al di là di cinque. Niuna decisione dovrebb' essere reputata completa, se non pronunziata dalla unanimità di queſto consiglio — La scelta di tai cinque membri dovrebbe cadere non menò su persone conosciute per lo studio del cuore umano, che su di giuriseonsulti — Per ovviare a tutte le debolezze umane, queste persone dovrebbero avere un trattamento splendido, e durante la lor vita, di qualunque durata potess' essere il travaglio loro assegnato — Un travaglio

pre-

La parvità del tempo, che le assemblee legislative davano ad un comitato, i di cui membri eran distratti da cento altre quistioni più,

preliminare dovrebbe fissare le divisioni del codice — Le quistioni grandi, e soprattutto quelle, a cui la rivoluzione ha dato de' nuovi rapporti, dovrebbero esser proposte a concorso, ma con una siffatta perpetua ricompensa, che i talenti maturi fossero eccitati a preferir questa occupazione alle altre fatiche lucrative. Questa via diventerebbe perfettamente utile, dacchè si lascerebbe di esser così circondato da memorie di scolari, il che succede semprecchè si propone un concorso.

Il travaglio de' cinque unanimamente fissato, dovrebb' essere legge per legge, ed articolo per articolo presentato da loro stessi al giudizio d' un uomo solo, difeso, discusso, corretto, e cambiato, occorrendo in sua presenza,

più, o meno serie, il travaglio del comitato affidato quasicchè esclusivamente a un relatore, la poca riflessione di quei che discutono, il leg-

---

senza. Dopo aver ciò praticato in tutte le sue parti, il travaglio per intero dovrebb'essere proposto al corpo legislativo, ma per essere intieramente adottato, o rigettato, senza subir discussione in dettaglio alla tribuna — Non deve prescriversi tempo alla elaborazione di un codice nella maniera proposta. La misura del trattamento a vita pe' collaboratori, evita il danno delle interessate lungherie; e l'amor del bene naturale negli uomini, quando il loro interesse non combatte l'interesse generale, risponde di quell'assiduità, che può far finire l'opera in men di tempo, e senza precipitazione — Durante il travaglio il ministro della giustizia dovrebbe porre sotto gli occhi di quel comitato le quistioni portate alla decision del governo, affin-

leggiero interesse di quei che deliberano , i cui suffragj son sempre esposti dopo faticose sedute ad essere tirati dallo specioso sentimento

---

affinchè sapendosi anticipatamente il loro parere, le leggi faciende avessero il vantaggio di esser già conformi alle basi del codice futuro — Avendo fine un codice criminale di opporsi alle difformità della natura, le variazioni politiche non lo toccano che per incidente: di modo che non deve arrestarsene la formazione per quei motivi, che son capaci di far differire lo stabilimento di un codice civile presso una nazione, per esempio, la di cui felicità consiste ancora a veder caminare il suo governo verso il punto, ove deve fissarsi — Si può procedere all' applicazione di un codice criminale, subitocchè siasi decisa la quistione seguente. Si darà ad un popolo un codice criminale, che stabilisca la libertà civile, o pure un codice, il

to di chi meno ha meditato sulla quistione, fanno una legge imperiosa del bisogno di preparare simile travaglio nel ritiro;

il quale non faccia che presupporla? I Francesi discenderebbero subito dall' alto grado di gloria, cui son montati, se uscissero dalla rivoluzione, senz' aver prima stabilit' i fondamenti di una libertà durevole: or non vi è libertà, non vi è base inalterabile di libertà senza Giurì — *La giustizia criminale per via di* Giurì *perciò è di necessità di mezzo in Francia — Tal procedura ha i suoi principj inalienabili: basta saperli adottare; nè vi posson insorgere altre difficoltà, che quelle relative alla inespertezza degli uomini, che son chiamati al suo esercizio — L' applicazione delle pene è un problema un poco più difficile a risolvere: ha essa senza dubbio de' principj, ma questi sono esposti ad essere relativi; donde segue,*

che

Il fine del *Giurì* di evidenza del fatto è di avere da' giurati una sentenza figlia di un movimento spontaneo. Debbono perciò a quest'og-

get-

che si sbaglierebbe il fine, se s' intraprendesse questo terribile travaglio volendo semplificare — La pena dev' essere in ragion composta della gravezza del delitto, della qualità del reo, e de' pregiudizj di coloro, che son testimoni del castigo. Or se nella invenzion della pena voglia semplificarsi, la qualità del reo, e l'effetto del castigo non son più calcolati; e la pena sarà quasicchè sempre assurda. Bisogna adunque non voler semplificare — La difficoltà, che nasce dalla qualità del reo è quasicchè indissolubile ne' paesi, ove la eguaglianza è una base fondamentale del patto sociale. E' perciò che nelle opere degli uomini non può giammai scansarsi assolutamente la contraddizione: intanto più la difficoltà è grande, più dev' eccitare il

va-

getto essere indipendenti da qualsivoglia influenza estranea : un tal pericolo deve soprattutto esser combattuto nel giudice di diritto.

talento degli uomini chiamati a farla scomparire. I mezzi relativi a' pregiudizj de' testimoni del gastigo son facili a trovarsi in un impero ristretto, in cui il popolo ha costumi uniformi. Questo è quello che non può avvenire in un grande impero: questo è quello che non si trova in Francia specialmente dopo il nuovo allargamento di sue frontiere ; donde risulta che non vi si possono semplificar le pene — Gli uomini preposti alla formazion di un codice criminale saran convinti dalla necessità di variar le pene, col proporre al concorso tutte le quistioni, che vi son riferibili. Saranno essi sicuri di essere rischiarati, se propongano la seguente quistione — Quali sono le pene sia capitali, sia afflittive, che producono maggio-

L'impedire al giurato di pronunziare a tenore dell' intimo suo sentimento , è lo stesso che sbagliare il fine del *Giurì*. Per ottener con sicurezza la espressione di tal sentimento , bisogna semplificare la pronunzia . In Francia a forza di dividere il fatto , e di moltiplicar le domande , si gitta al contrario il giurato nell' imbarazzo di un giudizio che suppone delle cognizioni : frattanto egli può non averne ; donde risulta , che facendo la facoltà di dividere , e fissare la quistione parte delle attribuzioni del giudice di diritto , la sua influenza si è aumentata a proporzione dell' allontanamento della possibilità di ottenere una sentenza spontanea , ed unanime per via di un grido semplice , come sarebbe quel dell' istinto .

La legge non determina che due sole do-

man-

---

giore effetto sullo spirito del popolo del paese , ove risiede colui , che vorrà rispondere alla presente quistione ?

mande da farsi al *Giurì* dal presidente, che dirigge la procedura. *Il fatto è desso costante?* *Tal'uomo è egli colpevole?* Essa lascia d'altra banda il presidente libero in tutte le altre domande risultanti dalle discussioni. Or questa facoltà di far le domande nel giudice di diritto lega i giurati in maniera, che perdono ogni libertà. Niente posson fare, quando il giudice impieghi delle destrezze: il travaglio della convizione interna, che deve produrre la sentenza del giurato, diventa di nessun vigore con questa maniera di procedere. Il giurato non potrebbe operare, che per via di riflessione. Or egli è dispensato dal riflettere, semprecchè colui che domanda sa legar bene le sue interrogazioni, seguendo il pendio delle dipendenze. Il *Giurì* non può più pronunziare a seconda della impressione ricevuta dalle discussioni. Pronunzia della stessa guisa, come un fanciullo che risponde sempre con un sì, o con un nò ad un catechismo ben fatto, sen-

za essere obbligato giammai di riflettere, perchè la sua riflessione prevenuta è supplita nelle domande. Or se nella serie delle idee niente vi ha, che appartenga al giurato, la sua sentenza sarà senza dubbio il risultato della opinione del giudice di diritto. Il che è precisamente il contrario di quello, che l'inventor del *Giurì* ha voluto trovare.

La domanda: *il fatto è egli costante?* è ancora inutile: perchè se apparisce che 'l fatto non esiste, il *Giurì* dichiara ugualmente bene che 'l prevenuto non è colpevole, e perchè il fatto non è costante, e perchè non è egli l'autor del delitto. Simile domanda dovrebb'esser fatta solo a que' giudici, che avessero denunziato una persona al *Giurì* di accusa per un fatto da loro non verificato: egli è inutile di prolungare contra un innocente la forma della procedura.

La intenzione dell'incolpato deve influire nell'animo de' giurati, ma non deve in con-

to

to alcuno dar causa ad una forma giuridica : Se 'l giurato scovre che 'l prevenuto è autore del delitto senza intenzione, lo dichiara non colpevole . Se non vi fosse , che questa sola quistione a decidere in una causa criminale , si avrebbe un giudizio infallibile , ancorchè si proponesse ad un bambino . Si è pertanto creduto necessario di dirigere la intelligenza di uomini maturi , e dotati di buon senso , per far loro dichiarare , che senza intenzione non vi è delitto . In questa maniera si è guadagnato solo l'abuso che può farsi della semplicità , e della confidenza de' giurati . La quistion della intenzione non solamente è inutile , perchè l'accusato , dicendo sempre di non aver avuto intenzione , bisognerà sempre giudicare indipendentemente da questa risposta , secondo i fatti allegati e provati ; ma è periçolos' ancora , perchè ci espone ad una procedura intiera per giudicare i gradi della intenzione .

In tempo che la Francia si occupava del-

la quistione intenzionale, non vi era a scegliere, che tra le due seguenti proposizioni: *L'accusato è egli scusabile? L'accusato avea egli la intenzione?* Come potersi credere, che l'una avesse potuto sostituirsi all'altra? Chi non ha l'intenzion di commetter delitto, non solo è scusabile, ma innocente: è un oltraggiarlo, è un umiliarlo il dire ch' egli è scusabile. Questo è un decreto della natura: appena un bambino parla, che reclama la sua innocenza in ordine a un fatto che non può negare, dicendo: *non è mia la colpa*. Quegli al contrario che può essere scusato, non n'è perciò men colpevole: circostanze particolari possono rendere il suo delitto meno odioso, e men punibile, perchè dobbiamo aver de' riguardi per la debolezza dell' umanità: ma l'uomo scusabile non può mai goder delle prerogative della innocenza, senza ferire le idee tutte di giustizia, purchè non fosse scusabile per difetto d'intenzione, ed allora egli è dippiù innocente, non vi è delitto a punire.

Or

Or in questo rincontro appunto si scorge uno de' gran trionfi della procedura per via di *giurì* sull' antica procedura francese. Questa dovea disonorar sempre con una sentenza di condanna l' accusato innocente per mancanza d' intenzione, giacchè dovea giudicar materialmente secondo i fatti allegati e provati. L' innocente era costretto a domandar grazia. Se non la ottenea, la sentenza era eseguita; e talvolta, secondo il capriccio del tribunale che non volea soprassedere alla esecuzione, la grazia arrivava dopo la morte dell' innocente. Nella procedura per *giurì*, se manca nell' incolpato la intenzion del delitto, è dichiarato innocente, nè vi è persona più che possa pronunziar sulla sua sorte. Egli è subito reso alla società, senza essere disonorato da una sentenza di condanna, o dalla umiliazione di domandar grazia.

Egli è vero, che l' apparato solo d' una procedura criminale lascia de' pregiudizj contra,

tra una persona ; ma è questo un male inevitabile : ecco perchè il *giurì* di accusa è di una sì alta importanza (1).

L' oggetto della quistione intenzionale è di allontanare l' effetto della legge ; or questo è un

(1) *Io non temo di lodare qui lo spirito buono del popolo Inglese : la imparzialità consiste nella giusta distribuzione della lode, e del biasimo. E' ordinario in Inghilterra, che quando un uomo dichiarato innocente col* verdict *possa esser soggetto a qualche pregiudizio proveniente dalla procedura criminale, il popolo rimedia a quest' inconveniente colla maniera con cui lo tratta. Esso si abbandona a' contrassegni di gioja, lo porta in trionfo sino in sua casa ; gli fa obliare con tutte l' espressioni possibili la sua passata situazione, e cancella nello spirito de' suoi concittadini tutte le cattive impressioni colla memoria dell' entusiasmo, che la sua innocenza ha eccitato.*

è un atto legislativo: ecco perchè l'istitutor del *giurì* più savio, e più penetrante di noi, pensando di non poter rimettere ciascun simile caso ad un corpo legislativo, l'ha rimesso, per far grazia, o per commutar la pena, ad un potere esecutivo, che rappresenta nella sua qualità tutt'i poteri insieme, quando non son permanenti, o pure non possono essere in un'azione perpetua, e non interrotta. Egli non ha data sicuramente a' giurati la facoltà di sentenziare legislativamente. Dire: *la legge non sarà applicata* è tanto meno nelle loro attribuzioni, quanto il dire: *lo sarà*. Poichè posson darsi de'casi, in cui quantunque essi abbian detto: è *colpevole*; pur tuttavolta non vi sia legge da applicare, o pure vi siano eccezioni contenute nella facoltà legislativa di far grazia.

Il *giurì* pronunzia la evidenza del fatto: ma non dirigge gli effetti della sua sentenza: possono questi variare per una infinità

di

di mottivi indipendenti da quello, e la di cui direzione sarebbe periglioso affidargli.

Se questa fosse la facoltà de' giurati, il *giurì* peccherebbe nella sua base: in vece di esser composto di persone probe, istruite o ignoranti che sieno, non vi si dovrebbero ammettere che uomini più abili de' giudici di diritto, giacchè questi debbono solo applicar la legge, senza poterla neppure interpretare, e quelli avrebbero a decidere, se bisognasse annullarla. Or la esposizion de' mottivi per sospendere una legge, richiede gli stessi talenti, le stesse cognizioni, e la istruzione istessa, che sono necessarj per formarla.

Si direbbe in vano, che la semplicità della sentenza del *giurì* inglese è attaccata ad una supposta semplicità di costumi del tempo, in cui fu istituita quella procedura. Trovar che gli uomini sono stati migliori in un tempo, che in un' altro, è una risorsa evasiva, di cui ci serviamo, secondo le occasioni. Al-

lor-

lorchè il *giurì* fu istituito, non avrebbe certamente avuto il carattere profondo della conoscenza del cuore umano, se que' che fecero simile legge, e quelli a' quali dovea essere applicata, fossero stati uomini semplici. Simile istituzione ha esistito in tutta l' Europa, anche ne' paesi i più anticamente rovinati dal sistema feudale. Questo accordo di tutt' i popoli dimostra, che 'l *giurì* è la voce della natura: ma esso ha perduto il suo carattere nelle mani de' Francesi.

Neppur può dirsi, che la semplicità del *giurì* inglese sia un effetto del carattere pensatore, e riflessivo della nazione Brettona. Non è vero, che 'l Francese non sia pensatore. Esso non pensa, e non riflette sugl'interessi pubblici, quando non è chiamato a dirigerli; ma supponete che un governo rappresentativo, e la libertà della stampa slaccino il suo pensiere, e vedrete quanto è capace di pensare, e di riflettere: con questa differenza, che

aven-

avendo il Francese vivacità, e penetrazione maggiore, il suo pensiero è più pronto di quello del suo rivale: esso impiega minor tempo di lui a pensare, ma non si può però dire, che pensi meno, val quanto dire, che nello stesso spazio di tempo egli pensa su maggior numero di cose, che non faccia un Inglese. Si svoltino tutt' i libri scritt' in Francia dopo la rivoluzione, si aprano i giornali delle discussioni alle tribune del corpo legislativo, e si vedrà con quale abbondanza sono uscite dalla testa de' Francesi, senza grande impiego di tempo per dirsi figlie della meditazione, riflessioni che si sarebbero fatte da pochi tra gl' Inglesi, defatigando per lungo tempo il loro pensiere (1).

Il

(1) *Molti Francesi, che han vissuto presso questa nazione rivale della loro, prímacchè avesse avuto luogo tra essi alcuna riserva, perchè*

Il principio della quistione intenzionale deve far parte della istruzione letta a' giurati prima di ritirarsi: ma come non è possibile di prevedere in tale istruzione tutte le difficoltà risultanti dalle discussioni, il giudice di diritto le rammenta a' giurati in una istruzione verbale per modo di supplemento. Questa facoltà d'istruire il *Giurì*, o di richiamare la sua attenzione su' diversi risultati della procedura, dev' essergli comune co' difensori dell' accusato, cogli accusatori, e con chi fa la parte pubblica. Il *Giurì* deve allora ritirarsi, quando tutte le parti intervenienti abbian dichiarato di non

---

chè proscritti, han potuto osservare in silenzio il dolore dell' amor proprio della detta nazione, quando era suffocata dal gran numero de' talenti che si sviluppavano in Francia, e si slanciavano nella carriera de' pensatori, che non è presso di essa percorsa, che da piccolo numero d' uomini.

non aver cosa nè da aggiugnere, nè da distruggere.

Ciò che rende la procedura criminale per via di *Giurì* un'opera inimitabile, è la sua totale conformità co' principj della legge naturale. Niente di ciò che abbiam detto nella esposizione del *Giurì* primitivo, niente di ciò, che abbiam fatto marcare nel *Giurì* Inglese, niente in fine di quel che abbiamo additato dover essere introdotto nel *Giurì* francese, potrebb'essere allegato, come implicante contraddizione co' dati, che abbiam conservati sugl' impulsi della natura. Questa scrupolosità a non mettere giammai in opposizione i principj naturali co' positivi, si manifesta ancora in grado eminente nella sua maniera di ravvisare i delitti, secondo la loro più grande importanza. Non è egli forse nella natura, che più il delitto è grande, maggiore ne debba essere l'evidenza? Gl'Inglesi han riguardato questo principio come parte delle basi inalterabili del

Giu-

Giurì: han perciò essi resa più vantaggiosa la situazione dell' accusato ne' delitti contra lo stato, ed aumentando le di lui facoltà, e diminuendo quelle del suo accusatore (1).

I Francesi hanno evidentemente trascurato di considerare la procedura per via di *Giurì* in tutt'i punti, che la rendono incomparabile: in conseguenza non han fatta alcun' attenzione all'accordo della natura collo spirito del *Giurì* primitivo. Non vi è una parola sola nella lor

(1) *Perciò è che in simili casi la rifiuta perentoria dell'accusato, in vece di esser semplicemente di venti sopra quarantotto, è di trentacinque — In luogo d'ignorare i giurati prima di comparire sino al giorno del giudizio, se gli fan conoscere, e sapere la lor dimora dieci giorni prima — In vece di avere un sol difensore può averne due — Il Re non gode della rifiuta perentoria, quando si dà per accusatore.*

legge criminale, che caratterizzi la importanza de' delitti contro allo stato.

Per far meglio, e per la seconda volta rilevare le imperfezioni del *Giurì* francese, noi ricorderemo l'un dopo l'altro, ciascuno degli attributi del *Giurì* primitivo, secondo l'ordine ad essi dato nella loro esposizione. Questo ravvicinamento le renderà più visibili.

„ La procedura per via di *Giurì* si di-
„ vide in *Giurì* di accusa, ed in *Giurì* di evi-
„ denza del fatto.

I Francesi hanno ammessa questa divisione.

„ Il *Giurì* di accusa è la garanzia della
„ libertà del cittadino.

In Francia è una semplice formalità.

„ Esso dev'esser composto d'uomini do-
„ tati di certa dose d'istruzione.

In Francia vi si chiamano indistintamente gl'istruiti, e gl'ignoranti.

„ Il *Giurì* di evidenza del fatto è un istro-
„ mento passivo della legge criminale.

In

In Francia è una parte attiva :

„ La espression de' giurati dev' essere una „ voce della natura .

In Francia la loro espressione è l'effetto delle idee relative .

„ Essi debbono esprimersi spontaneamente „ come la natura .

In Francia son soggetti alla influenza di cause straniere .

„ La espressione spontanea de' giurati è la „ base del *Giurì* .

In Francia il *Giurì* manca di questa base, perchè la sua espressione non è spontanea .

„ Nel *Giurì* primitivo si adoperano tutt'i „ mezzi possibili per proccurare alla espres- „ sion de' giurati la infallibilità dell' istinto .

In Francia si distrugge tutto ciò che porterebbe a questa infallibilità , rendendo complessa la espression de' giurati .

„ La unanimità sola del *Giurì* rende que- „ sta espressione completa .

In Francia il principio della unanimità è sagrificato .

„ Il *Giurì* primitivo cerca di salvar l'in-
„ nocente per tutte le vie possibili , anche a
„ rischio di lasciare sfuggire il colpevole .

In Franeia ci occupiamo più di cercare il colpevole che l'innocente .

„ I giurati non debono esser giudici .

In Francia essi son trasformati in giudici.

„ Tutto dee farsi pubblicamente in tal pro-
„ cedura .

Questo è osservato in Francia.

„ Simile procedura è indivisibile .

La legge del 19 fruttidoro la rende divisibile .

„ La sentenza de' giurati dev'esser con-
„ tenuta in una sola parola .

In Francia son' obbligati a comporre la loro sentenza .

„ Per ottener la espressione della sponta-
„ neità , e di un movimento intimo , il *Giurì*
„ pri-

„ primitivo rigetta ogni espression complicata.

In Francia si è rinunziato a queste due prove di verità.

„ La moralità è una delle basi del *Giurì*.

Lo stesso è in Francia; ma se n'è distornata la influenza relativamente a' giurati.

„ Questa procedura non è più il *Giurì*, „ subito che si distrugge la catena delle mo- „ ralità, dirigendo il sentimento de' giurati per „ tutt'altra via.

In Francia non vi ha il *Giurì*, perchè si è distrutta questa catena di moralità.

„ Ogni influenza su' giurati diversa da „ quella, di cui sono stati circondati con fine, „ distrugge questa procedura.

In Francia essa è distrutta dalla influenza del giudice di diritto su' giurati.

„ La divisione del *Giurì* di evidenza in „ parte di diritto, ed in parte di fatto è fon- „ damentale.

In Francia questa divisione non esiste,

giacchè i giurati, ed i giudici di diritto sembran sovente esercitare le stesse funzioni.

„ Il diritto d'interrogare, d'interpellare, „ di richiamare all'ordine, è inerente a cia- „ scuna delle parti, che intervengono nella pro- „ cedura.

Questo si pratica in Francia.

„ Il *Giurì* primitivo richiede una più gran- „ de evidenza del fatto ne' delitti contro allo „ stato, che ne' delitti ordinarj.

Il *Giurì* francese niente ha stabilito su questa importante materia.

„ Il segreto sulla nomina del *Giurì* è una „ disposizione primitiva del *Giurì* stesso.

In Francia il *Giurì* è conosciuto quindici giorni prima di quello, in cui dee giudicarsi.

„ Il trasporto del giudice verso il giusti- „ zievole fa base della istituzione.

Questo trasporto non ha luogo in Francia.

„ Senza il diritto inalienabile di far gra- „ zie, il *Giurì* primitivo non avrebbe ottenu- „ ta la sua perfetta efficacia.

In

In Francia questo diritto è abolito.

„ In caso di errore per parte de' giurati, „ il *Giurì* primitivo riguarda l'accusato, co- „ me in possesso di tutt'i suoi diritti.

Il *Giurì* Francese glieli toglie tutti.

„ Il *Giurì* non è una semplice legge.

In Francia è riguardato come tale.

„ Il giurì è una scoverta della scienza „ del cuore umano.

In Francia è stato trattato come una invenzion dello spirito.

„ Il *Giurì* è un tutto composto di attri- „ buti tali, che la di loro integrità dipende „ dalla presenza anche di quelli elementi, „ che posson sembrare i meno essenziali, „ ed i più indifferenti.

In Francia si è creduto suscettibile di mutazione, e che le sue parti non fossero state talmente integranti da non poterle ritoccare.

Dall'avvicinamento, che abbiam fatto ri-

sulta con chiarezza, che 'l *Giurì* Francese non è quello, che si è voluto adottare, ma sì bene una procedura, che ha tutti gl' inconvenienti delle procedure criminali in tempo di rivoluzione, e non fa godere di alcun vantaggio del *Giurì* primitivo, anche in isperanza, pe' tempi di tranquillità, e di pace.

Or si paragoni il *Giurì* Inglese col *Giurì* in se stesso, e si vedrà, che gl' Inglesi han riconosciuto nel *Giurì* delle parti integranti, ed immutabili, alle quali niente han cangiato, niente cangiano, ed è presumibile, che niente cangeranno giammai. Ma qual'è il punto, al quale i Francesi non hanno attentato? a tutto, tranne la pubblicità, ed il diritto d' interrogare accordato a tutte le parti intervenienti nella scena, che circonda il *Giurì*. Questi tre soli punti può dirsi, che siano stati rispettati. Gli altri tutti o sono stati cangiati, o riformati, o tolti dal loro luogo.

§. IV.

§. IV.

Cangiamenti, e riforme nel Giurì *Francese.*

IL *Giurì* primitivo ha taluni attributi inalienabili: egli è necessario adottarli senza temere di esser tacciati d'imitare i nostri vicini.

Dalla idea di poca importanza, che i Francesi hanno attaccata alla formazione del *Giurì* di accusa risulta, che la Francia manca della garanzia più essenziale della libertà: Chiamando a questo *Giurì* le persone stesse, che si chiamano a quello di evidenza del fatto siamo esposti a tutt'i perigli della corruzione, e della ignoranza. I giurati di accusa non essendo passivi, ma obbligati a giudicare, sono sottoposti alla influenza, ed alla perversità de' giudici, che preseggono a questa parte della procedura. Bisognava dunque comporre quel *Giurì* con una regola, che allontanasse questo doppio rischio: la più sicura era la proprietà.

Avreb-

Avrebbero dovuto chiamars' i soli proprietarj, che avessero fatta pruova d'istruzione. Or simile misura sarebbe troppo rigorosa, e difficile ad eseguire: ma ci siamo non per tanto troppo allontanati dal principio, non esigendo certa quantità di proprietà, e certo grado di considerazione nelle persone de' giurati. Si sarebbe avuta in tal caso una garanzia morale contro al male, che avrebbe dovuto cercarsi di allontanare.

Se noi abbiam fatti de' cangiamenti ad una istituzione, che da più secoli fa la felicità de' nostri vicini, ch'è, può dirsi, la prima e principal base della libertà, ch'è la pietra angolare, a cui gl' Inglesi si sono appoggiati per resistere in tutt'i tempi agli attacchi contra la loro libertà nazionale, dovevamo farli per crescere in perfezione, non già per degradare.

Non lasciamo spaventarci dalla proposizione di far bilanciare undici voti da un solo nel

Giu-

Giurì composto da dodici membri. Il *Giurì* è più in favore dell' innocenza, che contro al delitto. Il colpevole che scappa, difficilmente lascia di esporsi di nuovo a' rigori della giustizia. L'innocente condannato non ha altra risorsa.

Lo stesso spirito, che dirigge questa procedura contra tutte le influenze straniere, prima che il *Giurì* si ritiri, deve seguirlo nel suo ritiro stesso, e continuare a far tutto in favore dell'innocenza, affin di sventare così tutte le influenze relative alla situazion solitaria de' giurati. Dietro questo principio se fosse stato possibile di bilanciare il numero più grande colla decomposizione della unità, in vece di opporre uno ad undici, sarebbe stato necessario, che una parte sola della unità avesse prodotto un tal' effetto. Per sublime che sia questa procedura, non se l'è potuto però togliere la impronta delle imperfezioni umane, nè si è potuto farle oltrepassare i limiti delle facoltà dell' uomo.

Tut-

Tutto ciò che può dirsi contro alla unanimità del *giurì* tende a provare, che si cerca l'innocente, e conduce sempre a questa consolante verità. Al contrario, trattandosi del *giurì* francese, è chiaro che in esso si ricercan solo i colpevoli, cura che avrebbe potuto lasciarsi a loro stessi dietro l'esperienza di tutte le nazioni; poichè alla fine se taluno è colpevole per accidente, non ritornerà più al delitto; in tal caso non vi è male che scappi dopo la terribile prova d'una procedura criminale: se è un criminoso di professione, egli non mancherà di ricadere fra le mani della giustizia.

Tra' motivi che determinano all'applicazione delle pene, e soprattutto delle capitali, l'ultimo è quello di punire il colpevole per lui stesso, e per lo delitto passato: si punisce per l'esempio, e per impedire la recidiva, e la imitazione. Or il *giurì* che cerca l'innocente corrisponde perfettamente a questi due motivi;

giac-

giacchè se un colpevole gli scappa per sempre, ciò avverrà per non esser egli recidivato, e perchè malgrado l'apparente sua moderazione il *giurì* non ispaventa perciò meno frequentemente collo spettacolo del gastigo.

Il *giurì* inglese non condanna che alla unanimità. Newgate (1) sarebbe una beccheria perpetua, se la prerogativa del potere esecutivo non avesse in tutt' i tempi diminuito il numero di simili spettacoli, commutando la pena di morte in una deportazione, che eseguivasi prima in *Virginia*, ed oggi a *Botany-Bay*.

In un paese, in cui si è tolta al popolo la facoltà di far grazie, ancorchè dovess' esser esercitata per la sola commutazione della pena, si è entrato in opposizione, senz' avvedersene, col corso del *giurì*. La privazione di

que-

(1) *Luogo dell' esecuzione nella Città di Londra*.

questo diritto obbliga a far pronunziare una deviazion della legge per mezzo de' giurati; il che deve imbarazzarli in tutt' i rincontri, attente le qualità di cui son dispensati.

I diritti de' popoli ceduti a' governi non sono sempre riguardati come tali, quando si giudicano quei che l' esercitano.

L'abuso di tale attribuzione fa sopprimere allo spirito rivoluzionario tal diritto nazionale, come se fosse un attentato del potere esecutivo, quando dovrebbe bastare di meglio regolarne l'esercizio.

E' ben più facile di conservare al *Giurì* tutta la sua integrità in un paese, in cui il diritto del popolo di far grazie è confidato ad un'autorità costituita, che quando è convertito in attribuzione di una delle parti intervenienti nelle procedure, come si è fatto in Francia, facendolo supplire per mezzo delle quistioni d'intenzione.

Il diritto di far grazie fu abolito in Fran-

cia

cia dall'assemblea costituente, perch'era adombrata de' suoi abusi nelle mani degli agenti della monarchia : ma questo diritto non era già un attributo del monarca : non può neppur essere una facoltà inerente ad un poter esecutivo : desso è un diritto nazionale, che 'l popolo può delegare di più maniere, e di cui non può veruna costituzione privarlo. Se vi sono stati effetti disastrosi, e dannevoli nel suo esercizio, bisogna prevenirli : ma abolir questo diritto, mentre è uno de' gran supplementi della capacità umana, mentre esso solo può contrappesare gl' inconvenienti de' vizj della umanità, mentre è una parte essenziale della procedura criminale la più perfetta, mentre senza di esso simile procedura cangia di carattere, mentre la sua mancanza ci porta a confondere un atto puramente materiale, qual' è quello de' giurati, colle funzioni difficili e dilicate di giudice, e di legislatore, come si vede in Francia, ove il *Giurì* di evidenza del fatto è giudice esplicito,

cito , e formale dell'intenzion dell'accusato ; questo è un'acciecamento dovuto solo a' trasporti rivoluzionarj , o alle piccole passioni , che preseggon talvolta a' più grand' interessi della umanità .

Quando taluni legislatori han soppresso il diritto di far grazie , hanno oltrepassato i loro poteri ; altri legislatori perciò debbono rivocarne l'abolizione , e render con ciò al popolo una proprietà , che non ha potuto essere alienata , nè distrutta , e che se gli era semplicemente involata per mandarla in oblio. Il diritto di far grazie , tutto al più ridotto alla facoltà di commutar la pena sarà ristabilito in Francia , o 'l *Giurì* non toccherà giammai alla perfezione di già ottenuta altrove , e che , tal qual'è , ci offre il miracolo delle scoverte umane .

Ma questo diritto fa parte delle funzioni legislative , quando quei che l'esercitano sono rappresentanti immediati del popolo . Esso non può essere nelle loro mani , che nella più per-

fet-

fetta integrità ; potrebbe in conseguenza esser dannoso se l' esercitassero da loro medesimi ; dev' esser dunque delegato ad un' autorità costituita , per poterne limitare , e modificare l' esercizio .

Non è solamente colla soppression del diritto di far grazie , che i Francesi han reso il *Giurì* rigoroso , essi han trascurato ancora una gran dolcezza per l'accusato , ch' era stabilita nel *Giurì* Romano . Gl' Inglesi hanno imitato questi antichi maestri di libertà . In certi delitti l' accusato si conviene coll' offeso , e se questi si dichiara soddisfatto , la procedura è terminata . In Roma l'accusato si ritirava intieramente : in Inghilterra il giudice non pronunzia in questo caso , che un leggiero gastigo (1) .

I Nes-

(1) *Abbiamo già detto , che quest' uso non può essere riguardato , come appartenente alle basi*

Nessuno ardirebbe avanzare, che vi siano degl'inconvenienti in adottare una procedura conforme agli attributi, che abbiam veduto appartenere al *Giurì* primitivo: ma non sarebbe pur saggia cosa, che uomini, chiamati alla creazione, può dirsi, del *Giurì* in Francia fossero invitati a meditar profondamente su ciascuno de' suoi punti, guardandosi sopra tutto dalla infelice debolezza, che fa temere di essere accusato d'imitare i nostri vicini? Sarebbe sensata cosa l'averlo adottato secondo la base della sua primitiva istituzione, se i cangiamenti, che si facessero in esso, fossero conformi a' principj. Può taluno credere, che la nuova procedura criminale Francese sia quel

Giu-

---

basi del Giurì *primitivo, ma è una conseguenza giusta de' principj, che conducono al fine di questa procedura, ch'è di unire sull' incolpato tutt' i vantaggi possibili.*

Giurì sempre benefico, se la scorgiamo tanto in contraddizione con esso?

Ci lamentiamo in Francia che 'l *Giurì* non ha conseguito il suo fine, e che al contrario è stato sovente l'istromento del disordine. Ma il Francese era intieramente straniero a questa procedura: sarebbe dunque stato d'uopo da una parte, di non chiamare nel principio senza distinzione uomini istituiti, o ignoranti; ed innalzare dall' altra il popolo all' esercizio del nuovo impiego, che se gli confidava. Con queste due precauzioni avrebbe il *Giurì* più facilmente prodotto i suoi felici effetti.

Essendosi lo stabilimento del *Giurì* incontrato colla scossa, e cogli sconvolgimenti rivoluzionarj, questa procedura ha dovuto essere un istromento di disgrazie nelle mani de' faziosi, al par di tutte le altre procedure criminali. Ed avvene alcuna, che non si adatti al volere di una fazion dominante? Se si trovasse, si avrebbe il mezzo infallibile d'impe-

dire le rivoluzioni: Il merito del *Giurì*, è senza dubbio ben grande, ma non si estende tant'oltre.

Il *Giurì* è il baluardo della libertà, e della sicurezza de'cittadini, ma accompagnato in tempo della sua adozione da tutti gl' infelici effetti della inesperienza, ugualmente che ogni nuova istituzione; donde deriva che per adottarlo non dovrebbe scegliersi un tempo di rivoluzione. Il suo destino frattanto è di comparire per l'appunto in tai tempi disastrosi. E' questa colpa de' Sovrani: dovrebbero essi chiamarlo in tempo di pace: regnerebbero allora su popoli, che non avrebbero giammai bisogno di rovesciarli per acquistar la libertà.

E' senza dubbio un buon metodo quello di leggere una istruzione a' giurati primacchè si ritirino: ma è una misura insufficiente contro alla inespertezza. Non importa che 'l *Giurì* sia ignorante, ma non è indifferente il convincerlo di dovere essere puramente materiale,

E'

E' questa la parte, alla quale la ignoranza vuol sottomettersi meno. Bisogna perciò, che nel suo stabilimento il *Giurì* abbondi d'uomini capaci di sentir tutta la importanza della funzion materiale che debbon fare. Simili giurati istruirebbero coll'esempio dell'annegazione delle loro facoltà spirituali gl'ignoranti, che portano nella solitudine del *Giurì* quella imperturbabile loquacità, che li fa altrove fuggire e detestare da per tutto: e ciò toglierebbe loro quella confidenza di merito esclusivo, frutto di cui è la ostinatezza, che impedisce tutt'i buoni effetti del *Giurì*.

Non è che per via di questo mezzo, o di altri simili, che si potrà ottenere quella sentenza spontanea risultato di un sentimento intimo introdotto dolcemente nell'animo del giurato da una influenza naturale, e sciolta da tutto ciò che potrebbe sostituire una operazion dello spirito, alla espression, diciam così, dell'istinto.

Dee pur convenirsi, che gli uomini chiamati per adattare il *Giurì* alla nazion francese, conobbero il bisogno che vi era d'istruire gl'invitati alla funzion di giurato. A questa convizione forse dovrà attribuirsi una infinità di cangiamenti, che han fatto subire alla istituzion primitiva : ma hanno oltrepassato il termine, subitocchè questi cangiamenti hanno attaccato il fondo. In vece di adattare la nazione al *Giurì*, essi l'hanno snaturato a disvantaggio dell'accusato, e della stessa procedura. Avrebbe potuto stabilirsi che durante certo tempo il *Giurì* non sarebbe composto, che da persone dotate di tali, e tali altre qualità. Si sarebbe in questo frattempo vegliato ad istruire il resto della nazione con mezzi diretti a ciascuna delle sue età, ed a ciascuna delle sue classi.

La dimenticanza di tal misura, o di ogni altra tendente agli stessi oggetti ha fatto sì, che si fosse cambiata la parte la più essenziale della procedura, perchè appunto là si trovava il

peri-

pericolo maggiore della inesperienza. Si è sagrificata la spontaneità, la unanimità, e la semplicità: si sono eretti i giurati in giudici, ed in legislatori. Queste innovazioni sono contra l'accusato: il *Giurì* ha cangiato di natura: si perseguita l'innocenza in vece di andarne in cerca.

Si veggono degli uomini, i quali attestano di non essere spaventati alla vista di tutt'i rovesci rivoluzionarj: frattanto essi si danno in dietro quando le misure che si propongono per istabilire un ordine novello, e vegliare alla sua conservazione, sono un poco complicate, o di un lento effetto. Ma si può proporre il terribile esercizio del *Giurì* ad un popolo composto di 32 milioni di uomini, e non esser convinto, che il suo stabilimento abbisogni di misure complicate, il di cui effetto non può arrivare che lentamente? Se noi istruiamo un solo individuo, le lezioni non operano che poco a poco; e si vorrebbe che un popolo nu-

meroso fosse più facile ad apprendere la istruzione ?

Ci hanno spaventato le difficoltà in un tempo, in cui il conflitto delle opinioni rivoluzionarie paralizzava la maggior parte delle risorse dello spirito : ma questo tempo è passato, e possiamo sperare, che finalmente ci occuperemo in Francia dello stabilimento del *Giurì*, di cui non si conosce ancora che 'l nome, ed una deplorabile caricatura.

Aggiugneremo a quanto abbiamo di già proposto come conforme alle basi del *Giurì*, così nel paragrafo precedente, quando ravvicinammo gli attributi del *Giurì* primitivo alle imperfezioni del francese, come nel paragrafo corrente.

I. Di raddoppiare il *Giurì* composto di uomini istruiti durante un tempo determinato da calcolarsi su' periodi della nuova educazione pubblica con uomini presi indistintamente in conformità della legge fondamentale. Questi uomini

mini saranno obbligati di assistere alle discussioni, si ritireranno col *Giurì* nella solitudine per vederl'operare, e per fare, dopo il suo atto, ogni sorta d'interrogazione affin d'istruirsi.

II. Di comporre delle istruzioni familiari, e di obbligare i ministri di ciascuna religione a pronunziarle letteralmente in pulpito tutte le volte, che il popolo sarà adunato per ascoltarle. Due oggetti non dovrebbero essere perduti giammai di vista in questa istruzione. La inesperienza che accompagna lo stabilimento di una tal procedura, e l'allontanamento de' pericoli che la circondano, allorch'è soggetta all'urto delle idee rivoluzionarie, e controrivoluzionarie.

III. Un catechismo civile, di cui formasse parte essenziale la procedura criminale, insegnato ne' Collegj, e da' Ministri de' differenti culti insieme col catechismo della religione. Potrebbesi riguardare come una conseguenza di questa misura, l'uso di far giudicare gli scolari tra essi, nelle loro colpe giornaliere.

Si

Si fanno delle maraviglie, che i giurati in Francia sono sì poco capaci di esercitare le funzioni, che sono chiamati ad adempiere, ma si può esigere, ch'essi sappiano quello che non hanno appreso, e che si è tanto trascurato d'insegnar loro?

E' vero che in Inghilterra non vi è scuola di *Giurì*, ma ciascuna casa n'è una, in cui la giovanezza si prepara al suo esercizio. Gli uomini della classe la più lontana dalle conoscenze speculative ne parlano così acconciamente, come delle pratiche di agricoltura; e 'l figlio, che sente discorrere suo padre, divien capace d'esser Giurato, senza che persona siasi occupata d'insegnargliene la scienza.

In Francia al contrario questa istituzione è novella pe' genitori stessi: come potrebbero essi dunque parlarne a' loro figli? Di più le loro lezioni sarebbero dannose nella probabilità, in cui si è di non aver essi nozioni sufficienti per trasmetterle, e per insegnare. Biso-

gna

gna dunque per gittare in Francia questa prima base della sicurezza personale, e della libertà del cittadino sotto l'impero della legge, istruire prima d'ogni altra cosa tutte l'età, ed esercitar quei, che debbono essere prossimamente chiamati a queste novelle funzioni.

Debbono distinguersi tre sorte d'istruzioni, quella cioè de' fanciulli, degli adulti, e degli uomini maturi. Si rimarrà ben sorpreso, avanzando in questa parte della pubblica istruzione, in vedere, che l'uomo il quale ha di già esercitata la funzione terribile di Giurato, sarà appena in istato di ricevere la istruzione elementare destinata per suo figlio: ma non v'è in ciò sua colpa. Della stessa maniera che tutt'i francesi furono elevati alla dignità di filosofo, furono inalzati altresì alla qualità di Giurato. L'uso che fecero della prima ci dà la misura del tempo ch' eserciteranno dannosamente la seconda, se persona non si occupi d'istruirli, e dirigerli.

E'

E' derivato dallo spirito d'innovazione, allorchè si è voluto adottare il *Giurì* in Francia, che i cambiamenti introdottivi abbiano avuto de' difensori, e de' contraddittori. Le assemblee legislative poco istruite di questa materia han dovuto pronunziare su motivi opposti che parevano avere da una parte, e dall' altra una uguale apparenza di giustizia. La decisione la più savia, quando non si potea decidere a favor di buone ragioni senza temere di sagrificarne delle altre ugualmente buone, dovea essere a prò della semplicità del *Giurì* trionfante per una lunga esperienza. Lo spirito d'innovazione ha prevaluto, e la sicurezza, e la libertà de' Francesi sono confidate ad una istituzione, ch'è infelicemente eseguita in tutt'i giorni, quantunque non sia ancora, che un semplice progetto.

Quasi tutte le parti della novella procedura criminale francese son tali, che gli spiriti buoni, ed i cuori avidi del bene desiderano di vederle riformate.

E' fa-

E' facile il comprendere l'acciecamento, che ha reso il *Giurì* sì imperfetto, e sì pericoloso in un tempo, in cui la rivoluzione era tutta materiale, in cui tutto si demoliva, e si sarebbe rovesciato ancora il sistema planetario, se vi si fosse potuto metter mano. Non si dev'essere adunque sorpreso, che in un simile tempo si sia svisata la più sublime delle istituzioni umane, e che il monumento il più rispettabile della scienza del cuor dell'uomo, non sia stato esente dalle brecce figlie di questo spirito di rivoluzione: ma oggigiorno che lo spirito di errore si è allontanato da noi, si rispetterebbe ciò che i ciechi hanno fabbricato, e vorremmo noi continuare ad abitare sotto tetti, le di cui fondamenta vacillano sopra una mobile arena? Questo è quello, che non saprebbe concepirsi, e che noi avremmo torto di paventare dopo essere usciti dal caos rivoluzionario.

Il *Giurì* adottato da' Francesi porta la im-

pron-

pronta degli sforzi, che si son fatti per uscire dalle ruine sotto le quali si eran sepelliti. Non è poco ch' esso abbia questo carattere: bisogna contentarsene. Tal quale esso è, quantunque non presenti che imperfezioni, e reclami da se stesso la sua propria riforma, prova ancora a tutt'i popoli, che gli abominevoli effetti rivoluzionarj, che si rimproverano a' Francesi, non son dovuti, che al delirio irresistibile, che accompagna le rivoluzioni.

FINE.

Biblioteca Nazionale NAPOLI

575726